SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1992, n. 342.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in favore degli enti locali per l'assegnazione dei contributi erariali relativi all'anno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo è aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunità montane;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 203.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 174.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunità montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante parziale riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Metanizzazione dei piccoli comuni montani del centro-nord (rate ammortamento mutui)». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

Art. 2.

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei commi dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione è applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

Art. 3.

Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, è attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministràzioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4.

Fondo perequativo per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio 1992;

b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, è distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalità e con i criteri di seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 415 del 1989;

e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera *d)*.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, è corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 14. In caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 5.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali.

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 11.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 29;

c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno già estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 1.743 per abitante. Detto importo è maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni rispettivamente per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 11.000 milioni, detratti i contributi già attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o più quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 29;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 484 per abitante; la popolazione residente è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, quelli di cui al comma 3, nonché quelli di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite, entro il mese di ottobre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati — a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo

stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989 — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, stabilito dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, è spostato al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, è consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilità del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 29.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni è distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superfice dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.».

10. Per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di L. 80.000 milioni per l'anno 1992. Detto importo è distribuito, per il successivo riparto tra le comunità montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: «alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo totalmente ammortizzabile con il».

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane nel corso dell'esercizio possono adottare, con atto consiliare, variazioni al bilancio di previsione in corso, per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.».

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992.

Art. 6.

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.».

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalità di cui all'articolo 18, comma 18.

3. I comuni non sono tenuti ad effettuare i rimborsi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni in applicazione delle disposizioni stabilite dal citato articolo 12 del decreto-legge n. 151 del 1991, fino a quando non saranno ad essi attribuite le necessarie risorse finanziarie, attraverso l'ampliamento dell'autonomia impositiva.

Art. 7.

Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro il 31 dicembre 1991, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonché quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12-*bis* del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme comunque derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;

b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

c) indennità determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative ad opere pubbliche.

Art. 8.

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 403 del 1990 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette operazioni.».

Art. 9.

Popolazione degli enti locali

1. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'ISTAT, ovvero secondo i dati dell'UNCEM per le comunità montane.

Art. 10.

Assenze dal lavoro degli eletti nelle giunte comunali e provinciali

1. L'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono.

Art. 11.

Pubblicità delle gare

1. I bandi e gli avvisi di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per gli appalti concorso, nonché per le concessioni di costruzione e gestione, relativi all'esecuzione di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, indetti da regioni, province, comuni, loro consorzi, aziende speciali, comunità montane, unità sanitarie locali, unioni di comuni, devono essere pubblicati, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, anche mediante contemporaneo inserimento nella rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

2. I bandi e gli avvisi relativi alle procedure di gara di cui al comma 1, per i quali, in relazione all'importo dell'appalto, le norme vigenti prevedono la sola pubblicazione all'albo dell'ente od altre forme ristrette di pubblicità devono essere pubblicati, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la presentazione dell'offerta o della domanda di ammissione alla gara, anche mediante inserimento nella rete informativa telematica dell'ANCI.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le procedure di gara indette successivamente al primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui entra in vigore la legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono approvate le modalità tecnico-amministrative proposte dall'ANCI per regolamentare il servizio.

4. Con apposita convenzione tra gli enti gestori della rete telematica dei comuni e dell'analoga rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verrà disciplinata la distribuzione delle informazioni raccolte anche mediante la creazione di apposite postazioni informative presso le camere di commercio.

Art. 12.

Certificazioni di bilancio e di consuntivo

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Art. 13.

Rendiconto dei contributi erariali straordinari

1. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge n. 66 del 1989, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Art. 14.

Copertura tariffaria del costo di taluni servizi

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 1993 apposita certificazione, a carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal presidente del collegio dei revisori dei conti o dal revisore dei conti, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che attesti il rispetto per l'anno 1992 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989. Le modalità della certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1992 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI).

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, gli enti locali ed i loro consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate che non consenta il rispetto delle percentuali minime obbligatorie di copertura.

3. I comuni possono determinare le tariffe del servizio di trasporto funebre di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in misura non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione, in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 15.

Disposizioni fiscali e tariffarie

1. Il termine del 1° agosto previsto dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è fissato al 31 ottobre.

2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i termini per l'adozione di deliberazioni comunali e provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.

3. Anche per far fronte ad eventuali maggiori spese di loro competenza in materia assistenziale, ivi comprese quelle relative agli oneri a carico degli indigenti per l'assistenza sanitaria, per l'anno 1992 i comuni possono aumentare fino al venticinque per cento, purché con identica percentuale per tutti i settori di attività e per tutte le classi di superficie, le misure di base dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni indicate nella tabella allegata al decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come integrata dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. È stabilito al 30 aprile 1992 il termine per l'adozione della relativa deliberazione, immediatamente esecutiva.

4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'articolo 6 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1990, n. 158, e successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, capo II, si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali, con le esclusioni indicate al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed al comma 5, sarà determinata da ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al metro cubo e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al metro cubo; qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale sarà dovuta nella detta misura minima.

7. Qualora, per intervenute variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano, le tariffe dell'addizionale regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i limiti massimi indicati al comma 6, dalla data dell'intervenuta variazione l'addizionale regionale sarà dovuta nella misura massima consentita.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze indicate all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta addizionale sarà dovuta nella misura minima di lire 10 al metro cubo.

9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, istituita con l'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, a carico delle utenze esenti, sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo.

10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui alle lettere da *a)* a *g)* del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.

Art. 16.

Esecuzione forzata a danno degli enti locali

1. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme dei comuni, delle province e delle comunità montane destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere del comune, della provincia o della comunità montana.

Art. 17.

Servizi assistenziali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di disciplina dei servizi assistenziali e fino al 31 dicembre 1992, per le funzioni di assistenza di cui all'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, di assistenza di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e successive modificazioni, di assistenza ai minori in stato di bisogno, di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, e successive modificazioni, nonché per le altre eventuali funzioni assistenziali precedentemente esercitate, le amministrazioni provinciali promuovono e coordinano i relativi servizi a norma dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sono tenute a garantirne l'espletamento in base a convenzioni con i comuni.

2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991 ed il 1992.

Art. 18.

Interventi a favore delle aziende di soggiorno, delle regioni a statuto ordinario e delle camere di commercio, nonché interpretazione autentica in materia di applicazione del testo unico sulle assicurazioni private.

1. Per l'anno 1992, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1991 aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1992. Per l'anno 1992, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1991 aumentata del 4,5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1992, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1991, aumentate del 4,5 per cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive regioni.

4. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1992 in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il sessanta per cento in parti uguali tra le singole camere, per il venti per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il venti per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia, in base ai dati dell'ISTAT al 31 dicembre 1990.

5. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 66.000 milioni da erogarsi alle camere di commercio con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, che si esprime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per il 1991 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e quelle per il 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 e che tengano conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio.

6. Per l'anno 1992, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

7. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1992, dell'importo di lire 3.000 milioni.

8. Per l'anno 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione all'Unione italiana delle camere di commercio e agli organismi dalla stessa costituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, di contributi nei limiti del 50 per cento delle spese sostenute, nell'ambito degli interventi a diretto vantaggio delle categorie, per la realizzazione di corsi di specializzazione post-universitari nel settore del terziario avanzato. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi. Detti contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee.

9. L'articolo 3, primo comma, lettera *l)*, del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, si interpreta nel senso che le unioni costituite dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a svolgere anche attività dirette in favore delle categorie economiche interessate avvalendosi degli strumenti organizzativi previsti dalle norme statutarie.

10. Sono tenute al pagamento del diritto annuale, di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le ditte iscritte o annotate nei registri delle ditte, di cui all'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

11. A decorrere dal 1992 il diritto annuale è determinato per le società di persone nella misura di L. 250.000.

12. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000.».

13. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di L. 900.000 e di L. 120.000.

14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in una apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, così annotati, che non siano già tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale.

15. L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, si interpreta nel senso che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianità, sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso.

16. Per il personale delle camere di commercio che si avvalga della facoltà di opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, l'ammontare dei fondi di previdenza a capitalizzazione risultante dalla liquidazione dei fondi stessi resta acquisito al bilancio delle camere di commercio che provvederanno direttamente al versamento alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, in rate mensili, degli oneri di riscatto relativi ai servizi pregressi, secondo i criteri e le modalità previsti dall'ordinamento della predetta Cassa pensioni. Le eccedenze positive rispetto agli oneri sono restituite agli optanti per la parte versata da loro, mentre le eccedenze negative sono oggetto di rivalsa da parte delle predette camere di commercio nei confronti degli stessi optanti.

17. All'articolo 3, secondo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 557, dopo la parola: «amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e di funzionamento del Servizio centrale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

18. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 1989, come integrate dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, sono prorogate per l'anno 1992. All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto-legge n. 66 del 1989, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 1991, le parole: «per gli anni 1989, 1990 e 1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992».

19. La gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

20. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deve essere interpretato nel senso della continuità della vigenza dell'articolo 32, secono comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, in base al quale le attività relative alle riserve matematiche della gestione dell'assicurazione sulla vita sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte con i contratti di assicurazione sulla vita.

Art. 19.

Servizio informativo telematico

1. La normativa di cui all'articolo 15-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 415 del 1989, è estesa alle comunità montane senza aggravio di oneri a carico del bilancio dello Stato. L'individuazione dei servizi da fornire alle comunità montane in relazione al servizio informativo telematico, è effettuata di intesa anche con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).

Art. 20.

Proroga dei termini

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 15-*ter* del decreto-legge n. 415 del 1989, sono prorogate per l'anno 1992 e finanziate nell'ambito di uno stanziamento complessivo di lire 400 milioni; al relativo onere si provvede con l'importo da assegnare al capitolo 1018 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1992 mediante prelevamento dal fondo di cui al capitolo 6682 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Limitatamente alle province, ai comuni ed alle comunità montane, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, si applicano a decorrere dall'anno 1993. Ai fini della gestione del fondo annuale di solidarietà per la redistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali è costituito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 30 luglio 1992, un apposito comitato di garanzia. Il comitato è composto da sette membri, tre dei quali in rappresentanza dell'ANCI ed uno in rappresentanza dell'UPI, dell'UNCEM, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro. Con successivo decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 ottobre 1992, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, saranno fissate le modalità per la quantificazione del fondo, nonché i criteri per il suo riparto. La partecipazione al comitato non comporta il diritto a percepire alcun tipo di indennità od emolumento.

3. La regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 415 del 1989, è prorogata al 31 dicembre 1992 per i mutui contratti negli anni 1989, 1990 e 1991, con certificazione da presentare contestualmente a quella dei mutui contratti nel 1992.

Art. 21.

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di cinque mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Art. 22.

Servizio di mensa nelle scuole

1. Gli enti locali sono autorizzati a fornire fino al 31 dicembre 1992 il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dello Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti stessi provvedono al servizio di mensa per gli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i criteri per l'individuazione da parte dei propri organi periferici, del personale insegnante avente diritto al servizio di mensa gratuito, tenuto conto delle esigenze del servizio scolastico in relazione alla funzione educativa.

Art. 23.

Disposizioni in materia di pensioni dirette e di reversibilità nonché di locazioni di alloggi di proprietà delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

1. Per i decessi a decorrere dal 1° gennaio 1992, sono soppressi l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, ed il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché le successive modificazioni ed integrazioni.

2. Limitatamente al calcolo della pensione le aliquote di cui all'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965, relative ad anni inferiori a quindici sono sostituite dal valore pari a 0,0250 per ogni anno di servizio utile. I valori intermedi sono determinati sulla base di dodicesimi di detto valore annuo con arrotondamento della quarta cifra decimale.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 274, debbono intendersi nel senso che si applicano anche nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 274 del 1991, gli enti abbiano perso la natura giuridica pubblica che consentiva l'iscrizione alle casse pensioni degli istituti di previdenza ovvero i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili siano transitati a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione che abbiano attribuito alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende.

4. Ai provvedimenti della Direzione generale degli istituti di previdenza, corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 11, 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, si applica il dodicesimo comma dell'articolo 11 del medesimo decreto.

Art. 24.

Disposizioni in materia di riscatto e di ricongiunzione di periodi assicurativi

1. Gli iscritti alle casse pensioni amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, che intendano perfezionare il provvedimento di riscatto o di ricongiunzione, devono trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento stesso, la relativa dichiarazione di accettazione.

2. In caso di provvedimento oneroso, nello stesso termine di cui al comma 1 e sempre a pena di decadenza, dovrà essere effettuato il versamento del contributo di riscatto o di ricongiunzione, ove sia scelta la forma di pagamento in unica soluzione, o, in alternativa, dovrà essere richiesto che il versamento della somma corrispondente sia effettuato in rate mensili, determinate al saggio annuo pari al tasso di interesse legale, per un numero di anni uguale al periodo riscattato o ricongiunto e comunque non superiore a dieci.

3. Contro i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento medesimo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 1992.

5. Entro il 31 dicembre 1992, la Direzione generale degli istituti di previdenza adotta le misure occorrenti ai fini dell'accelerazione delle procedure di accertamento e di liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo, in conformità dei propri ordinamenti.

Art. 25.

Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali

1. Le limitazioni dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 26.

Concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi della classe terza

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

2. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno bandisce un concorso cumulativo per soli titoli per le sedi appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale alle date 1° gennaio e 1° luglio.

3. A detti concorsi possono partecipare i segretari capi e i segretari comunali, in servizio di ruolo. I segretari comunali per partecipare agli anzidetti concorsi devono possedere l'anzianità nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

4. La graduatoria di merito dei candidati ai concorsi è formata da una commissione composta da: prefetto direttore generale dell'amministrazione civile che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e provinciali e dipendenti enti locali; professore universitario di materie giuridiche ed economiche; esperto in discipline amministrative; sindaco designato dall'ANCI; segretario generale; nonché da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno avente qualifica non inferiore a direttore di sezione che esercita le funzioni di segretario della commissione.

5. La validità della graduatoria cessa dopo quarantacinque giorni dalla data della sua approvazione.

6. I candidati dichiarati vincitori ed assegnati alla sede richiesta in rigoroso ordine di preferenza hanno l'obbligo di assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni, è fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi concorsi per sedi della classe terza.

7. Il personale di cui al comma 6 non potrà in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno un biennio di effettivo servizio nella sede.

8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.

Art. 27.

Assegnazione alle province di un segretario generale di pari qualifica a quello assegnato ai comuni capoluogo

1. Ferma restando la tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, alle province di classe 1-*B*, i cui comuni capoluogo siano stati o siano elevati alla classe 1-*A* ai sensi dell'articolo 1, comma terzo, della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono assegnati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, segretari generali di classe 1-*A*. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 604 del 1962.

Art. 28.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.

3. L'importo delle annualità di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 è fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

b) di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facoltà di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passività pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalità di cui al comma 2.

Art. 29.

Risanamento finanziario degli enti locali dissestati

1. La deliberazione di dissesto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, deve essere obbligatoriamente adottata dal consiglio dell'ente locale ogni qualvolta non può essere garantito l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non sia stato fatto validamente fronte, nei termini, con i mezzi indicati all'articolo 24 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero non possa farsi fronte con le modalità previste all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. L'omissione integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990, con l'applicazione prioritaria della procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 39. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario comunque nominato ai sensi del comma 3 del citato articolo 39 della legge n. 142 del 1990. La deliberazione non è revocabile e può essere adottata solo se non è stato deliberato il bilancio per l'esercizio relativo. La deliberazione è pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti competono ad un commissario straordinario liquidatore, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e ad una commissione straordinaria di liquidazione composta di tre membri, per i comuni con più di 5.000 abitanti e per le province, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Col decreto di nomina viene stabilito il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico dell'ente locale. Il commissario o la commissione hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, nonché di utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale e di emanare direttive burocratiche.

3. Il commissario o la commissione, di cui al comma 2, provvedono all'accertamento della situazione debitoria a norma di legge e propongono, entro il termine di tre mesi dalla nomina, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori tre mesi, un piano di estinzione. La commissione di ricerca per la finanza locale cura l'istruttoria del piano, proponendone l'approvazione, con eventuali modifiche o integrazioni, al Ministro dell'interno che vi provvede con proprio decreto. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di deliberazione di dissesto i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie od altro e cessano le azioni esecutive. Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare. Il commissario o la commissione hanno titolo ad acquisire entrate relative alla gestione pregressa e ad alienare beni senza alcuna autorizzazione. All'attivo della liquidazione lo Stato concorre con il ricavato di un mutuo — da assumere in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti dal commissario o dalla commissione, a nome dell'ente locale — il cui ammontare non può comunque superare l'importo mutuabile determinato sulla base di una rata di ammortamento pari alle quote del fondo investimenti rimaste accantonate a favore dell'ente locale incrementate di un contributo statale. Detto contributo — finanziato con il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *b)* e *c)* — è determinato nell'importo massimo pari a cinque volte la rispettiva quota capitaria stabilita per gli enti dissestati dal citato articolo 5. Il commissario o la commissione hanno titolo a transigere vertenze in atto o pretese in corso. I debiti vengono liquidati, a cura del commissario o della commissione, nei limiti della massa attiva disponibile, entro i sei mesi successivi all'acquisizione del mutuo. Entro il termine di un anno dall'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno, il commissario o la commissione sono tenuti a deliberare il rendiconto della gestione, che è sottoposto all'esame del comitato regionale di controllo. Dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno non sono ammesse ulteriori richieste di crediti di data anteriore alla decisione del comitato stesso. L'organo di revisione dell'ente locale ha competenza sul riscontro della liquidazione.

4. Il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto presidenziale di cui al comma 2 presenta al Ministro dell'interno un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato con l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989. La graduatoria del personale eccedente rispetto ai parametri indicati in detta norma è formata dall'ente locale tenendo conto dell'anzianità di servizio presso l'ente, a parità di servizio presso lo stesso ente locale del numero delle persone a carico ed in caso di ulteriore

parità dell'anzianità anagrafica. La graduatoria è trasmessa per il tramite della Commissione centrale per la finanza locale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che provvede a assegnare definitivamente il personale ad altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti, con onere a carico della quota accantonata di fondo perequativo. All'assegnazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei nominativi del personale eccedente da trasferire.

5. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruito dalla Commissione di ricerca per la finanza locale che formula eventuali rilievi o richieste ed è approvato entro il termine di quattro mesi, con decreto del Ministro dell'interno.

6. L'inosservanza del termine per la formulazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste della predetta Commissione di ricerca, che non può superare i sessanta giorni dalla notifica, integra l'ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 142 del 1990.

7. Le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 si applicano in quanto compatibili con quelle del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'applicazione del presente articolo.

8. Le norme del presente articolo si applicano anche a tutti gli enti locali per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento e, limitatamente al trasferimento del personale eccedente, agli enti locali per i quali sia stato approvato il piano di risanamento, ma ai quali non sia stata concessa l'autorizzazione alla contrazione del mutuo a ripiano dell'indebitamento pregresso; per questi ultimi continuano ad applicarsi le norme di cui al citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, per quanto riguarda il finanziamento dell'indebitamento pregresso. Sono fatti salvi i trasferimenti già avvenuti ai sensi della precedente normativa e, con priorità, le graduatorie del personale in mobilità già compilate e trasmesse in base alle norme precedenti. Per i comuni per i quali non sia stato ancora approvato il piano di risanamento, valgono le ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a suo tempo deliberate.

9. Le disposizioni concernenti il dissesto degli enti locali si applicano anche agli enti inclusi nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia subordinatamente al recepimento da parte della regione interessata della normativa sul dissesto, ivi compresa quella contenuta nel presente articolo.

Art. 30.

Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico

1. All'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, le parole : «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» sono sostituite dalle seguenti: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e per l'arredamento scolastico (rate ammortamento mutui)».

Art. 31.

Contributi per le associazioni di promozione sociale

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante «Istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale», le parole da: «di cui all'articolo 115» fino a: «legge 21 ottobre 1978, n. 641» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476».

Art. 32.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 25.386.000 milioni per l'anno 1992 e lire 300.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede:

a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno 1992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per le province, per i comuni e le comunità montane»;

c) quanto a lire 325.000 milioni, per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR e contributi alle camere di commercio»;

d) quanto a lire 140.000 milioni — di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunità montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* — mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

e) quanto a lire 300.000 milioni, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

BARUCCI, *Ministro del tesoro e per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0385

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1992, n. 343.

Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il Fondo sanitario nazionale di parte corrente al fine di far fronte all'aumentata spesa per i beni e servizi delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, nonché di emanare disposizioni integrative della disciplina introdotta dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il limite di crescita della spesa per acquisti di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato dall'11 al 22 per cento.

2. Per l'anno 1991 le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale sono determinate in lire 5.600 miliardi. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad assumere mutui, con gli istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, nel limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella *A* con onere a carico dello Stato. Qualora l'importo dei mutui assunti dovesse eccedere le effettive maggiori esigenze risultanti dai conti consuntivi, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio statale.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'Associazione della Croce rossa italiana è autorizzata ad assumere un mutuo per un importo non superiore a lire 10 miliardi con l'osservanza delle modalità indicate nel presente articolo. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

4. I mutui hanno durata di quindici anni e sono regolati al tasso dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, applicato secondo modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro. L'ammortamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene assunto il mutuo.

5. L'importo del mutuo è versato in unica soluzione a cura dell'istituto di credito mutuante nel conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali.

6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo sono corrisposte agli istituti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre e per tutta la durata dei mutui, con imputazione della spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del predetto Ministero. A tal fine gli istituti mutuanti devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato copia del contratto di mutuo entro trenta giorni dalla stipula.

7. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso vigente alla data dell'operazione di mutuo, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo, previste per le rispettive operazioni di mutuo.

Art. 2.

1. L'onere per l'ammortamento dei mutui è valutato in complessive lire 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993 e si provvede mediante utilizzo della quota all'uopo vincolata del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, intendendosi conseguentemente esaurita la quota destinata all'ammortamento dei mutui per il finanziamento dell'eccedenza della spesa sanitaria 1989, 1990 e 1991, di cui alla tabella richiamata al comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. È fatto pertanto divieto, per il triennio 1992-1994, di destinare ulteriori quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per la copertura del servizio del debito. I provvedimenti legislativi per il ripiano dei bilanci del Servizio sanitario nazionale debbono fornire nelle relazioni tecniche specifici elementi desunti dalla contabilità di ciascuna unità sanitaria locale, al fine del calcolo delle dimensioni effettive del fabbisogno aggiuntivo per ciascuna di esse.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, relative alle spese in conto capitale, si estendono alle disponibilità del capitolo 4403 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

2. Le disponibilità finanziarie esistenti in conto residui sui capitoli 7001 e 7010 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1991, non impegnate nel predetto anno, sono conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3. Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

Art. 4.

1. Le disposizioni relative alle presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono riferibili esclusivamente ai dirigenti responsabili di servizio secondo l'ordinamento delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli ruoli.

Art. 5.

1. Il passaggio a domanda del personale medico del Servizio sanitario nazionale dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è garantito unicamente ai medici i cui rapporti di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale siano cessati in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, comma 7, della citata legge n. 412 del 1991.

2. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.

3. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 5 giugno 1990, n. 135, le università provvedono all'assunzione del personale ivi contemplato, nelle qualifiche iniziali di tecnico specializzato nell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, sono applicate nel rispetto delle funzioni di direzione e di organizzazione della struttura, proprie del dirigente di livello apicale, da attuarsi anche mediante

direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio. Per quanto riguarda l'attività sanitaria, spettano in particolare al dirigente di livello apicale gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi clinici, diagnostici e terapeutici.

2. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non può svolgere attività di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilità della divisione o servizio di cui è titolare per tutta la durata delle funzioni.

3. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche nei settori igienico-sanitari.

Art. 7.

1. Il contributo previsto dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, dovuto per gli anni 1984 e 1985 al Servizio sanitario nazionale dai cittadini assicurati presso lo stesso Servizio che secondo le leggi vigenti non erano tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica, resta determinato tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio pro capite dell'anno precedente per ciascuno dei predetti anni in un importo pari al 5,50 per cento del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per gli anni medesimi.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

REGIONI	IMPORTI MUTUABILI *(in milioni)*
Piemonte	440.310
Valle d'Aosta	8.650
Lombardia	880.030
Bolzano	34.150
Trento	36.880
Veneto	438.590
Friuli-Venezia Giulia	122.920
Liguria	196.260
Emilia-Romagna	428.350
Toscana	373.170
Umbria	86.470
Marche	144.490
Lazio	539.280
Abruzzo	123.450
Molise	33.570
Campania	523.930
Puglia	371.470
Basilicata	54.610
Calabria	189.430
Sicilia	429.140
Sardegna	144.850
Totale. . .	5.600.000

92G0386

DECRETO-LEGGE 21 luglio 1992, n. 344.

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le regioni interessate dall emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in conformità agli indirizzi dell'Autorità di bacino nel caso di territori rientranti in bacini di rilievo nazionale, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di intervento urgente volto a garantire nei comuni interessati da deroghe l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Il piano di intervento è trasmesso, entro dieci giorni dall'adozione, ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, che ne verificano la conformità agli obiettivi di cui al comma 1. Contestualmente le regioni sono tenute a documentare l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 9, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nonché l'adempimento degli obblighi di informazione alle popolazioni interessate da parte delle autorità sanitarie locali.

3. Concorrono al finanziamento del piano, nell'ambito del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993 e fatte salve le competenze della legge 18 maggio 1989, n. 183:

a) l'utilizzo, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, dei fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure ugenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino diponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto, con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) l'utilizzo delle disponibilità relative agli anni 1992, 1993 e 1994 per interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del cinquanta per cento delle quote destinate alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali e in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate; nei bacini di rilievo nazionale, le Autorità di bacino, nel medesimo limite massimo, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui sopra, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) l'utilizzo delle risorse previste a favore di ciascuna regione per gli anni 1991, 1992 e 1993 dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e, fino al limite massimo del 50 per cento, delle disponibilità derivanti dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, per gli anni 1992, 1993 e 1994, nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) l'utilizzo delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito dell'attivazione della revoca di cui all'articolo 2. Tali risorse sono assegnate con l'approvazione del programma triennale di tutela ambientale 1991-1993.

4. Entro il 31 dicembre 1993, le regioni effettuano una ricognizione generale sullo stato di attuazione del Piano di intervento per ogni singolo progetto e trasmettono apposita relazione ai Ministeri dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici. In caso di inottemperanza, il Ministro dell'ambiente provvederà al necessario accertamento ricognitivo mediante la nomina di un commissario *ad acta*. Per le eventuali inadempienze operative dei singoli comuni, la regione interessata è autorizzata ad esercitare poteri sostitutivi, previa diffida e messa in mora ed, in ipotesi di ulteriore inottemperanza, mediante la nomina di un commissario *ad acta*. Tale procedura viene adottata dal Ministro dell'ambiente qualora la regione non eserciti i propri poteri sostitutivi.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'ambiente dichiara la decadenza, con effetto immediato, dalla concessione dei finanziamenti e dalla autorizzazione per la contrazione di mutui e da ogni altra agevolazione stabilita in favore delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, delle aziende, in forza delle disposizioni di cui al comma 2, in relazione alle opere di approvvigionamento idrico, di protezione e risanamento ambientale e di difesa del suolo, che non siano state cantierate entro i termini stabiliti dalle relative norme di finanziamento o comunque entro il 30 giugno 1992.

2. La decadenza di cui al comma 1 concerne i finanziamenti, le autorizzazioni a contrarre mutui ed ogni altra agevolazione previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 12, comma quarto, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, e comma 6 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) articolo 14, comma 5, lettere *a)*, e *b)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

d) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

e) articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

f) articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71.

3. I soggetti titolari dei finanziamenti attribuiti ai sensi delle norme richiamate al comma 2 sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'ambiente, non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, attestante sotto la responsabilità del dichiarante, l'avvenuta consegna dei lavori e l'apertura del cantiere nonché, in caso di completamento dell'opera, l'eventuale verificarsi di economie. L'omessa dichiarazione nei termini di cui sopra equivale a dichiarazione negativa, valevole agli effetti della decadenza di cui al comma 1.

4. Le somme resesi disponibili a seguito della decadenza di cui al comma 1, nonché quelle derivanti da economie verificatesi nella realizzazione delle opere finanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2, sono riassegnate, con le procedure previste dal programma triennale di tutela ambientale 1991-1993, in via prioritaria per il finanziamento del Piano di intervento di cui all'articolo 1.

5. Al fine di garantire il completamento dei progetti di protezione e risanamento ambientale finanziati con le disposizioni di cui al comma 2, nonché l'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, degli articoli 17, commi 18, 19, 27, 31 e 36, e 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e della legge 28 agosto 1989, n. 305, le regioni — previa diffida e messa in mora, con assegnazione di un termine non superiore ai sessanta giorni — si sostituiscono agli enti titolari dell'esecuzione delle opere che non abbiano provveduto, entro i termini fissati dalle suddette norme di finanziamento, al completamento o all'avvio delle opere medesime. Il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva — previa diffida e con nomina di un commissario *ad acta* — qualora la regione non eserciti i poteri sostitutivi di cui sopra. Il Ministro dell'ambiente provvede altresì con la stessa modalità per le opere non completate che siano state finanziate a favore della regione medesima o di enti diversi da quelli subregionali. In caso di inottemperanza da parte di soggetti privati il Ministro dell'ambiente adotta la revoca.

6. Nel caso di non realizzabilità delle opere o di revoca dei contributi, il Ministro dell'ambiente procede alla riutilizzazione delle relative risorse, ferma restando la destinazione d'uso prevista dalle norme di finanziamento e con le procedure indicate dal programma triennale di tutela ambientale.

7. Il Ministro dell'ambiente relaziona annualmente al Parlamento, in sede di presentazione del programma triennale di tutela ambientale, sullo stato di attuazione delle leggi di spesa, con riferimento ai singoli interventi finanziati.

8. Il termine di impiego dei fondi iscritti al capitolo 1157 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991 è prorogato di un anno.

9. Il trasferimento dei fondi per studi, attività sperimentali, nonché per spese di funzionamento alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, effettuato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, assume ai fini contabili valore giuridico di impegno di spesa.

10. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate anche per la corresponsione al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale delle indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni, e del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario.

11. Le somme previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono impegnate entro l'esercizio finanziario 1992 nell'ambito del programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, per gli anni 1991-1993 e sulla base di criteri e modalità definiti nello stesso programma, mediante concessione di contributi in conto capitale a società di servizi ambientali promosse e partecipate in forma maggioritaria dalle associazioni degli artigiani e commercianti.

12. Le disponibilità di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 3.

1. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto che, dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua ed a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

2. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 della tabella *A* allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, è sostitutio dal seguente:

«Per il mare la temperatura dello scarico, misurata in una sezione resa accessibile dal titolare dello stesso scarico, immediatamente prima dello sversamento in mare, non deve superare i 35 gradi centigradi.

L'incremento di temperatura, calcolato come differenza tra i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale perturbato in un arco a mille metri dal punto di immissione dello scarico e i valori medi delle temperature misurate nello strato superficiale in un punto del corpo idrico ricettore non influenzato dallo scarico e rappresentativo delle sue condizioni medie, in nessun caso dovrà superare i tre gradi centigradi.

Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alle foci dei fiumi.

Ai fini della presente normativa si intende per strato superficiale quello compreso tra 0 e 3 metri di profondità, mentre i valori medi delle misure eseguite in ogni singolo punto vanno ricavati da almeno tre determinazioni condotte sulla colonna liquida a 0,1-1 5-3 m».

Art. 4.

1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, già prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, concernente in particolare i valori limite espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, è differito fino al 31 ottobre 1993.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0387

DECRETO-LEGGE 21 luglio 1992, n. 345.

Misure urgenti in campo economico e sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in campo economico e sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Art. 1.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1991 e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio

per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:

a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;

b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.

6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (compresi ratei ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del Lago di Pergusa (Enna)», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 2.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4 A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Capo II

TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Art. 3.

Pensionamento anticipato

1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di richiedere entro il 31 dicembre 1992 la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all'articolo 22 citato con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni suddette, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se

uomini, o di cinquantacinque anni se donne, secondo le disposizioni dettate dal CIPE con delibera 12 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992.

2. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di gestione della crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse a ciascun competente istituto previdenziale si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

3. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

4. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.

5. Il termine di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito con il termine 29 febbraio 1992.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.

Art. 4.

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del

quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.

6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

7. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'I.S.T.A.T. ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

8. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 7 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

9. Alle pensioni di cui al comma 7 è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3.

10. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 7, 8 e 9 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 11.

11. Gli aumenti mensili relativi alle pensioni di cui ai commi 7, 8 e 9 di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di uguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

13. Gli aumenti di cui al comma 12 sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5.

14. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede come segue:

a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, *33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

16. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 15 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera *b)* del comma 15 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Capo III

NORME IN MATERIA DI LAVORO

Art. 5.

Norme di interpretazione autentica e in materia di personale

1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni come individuata con i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo.

2. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione dell'ENPALS delibera i criteri e le modalità per l'applicazione delle richiamate disposizioni.

3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, hanno facoltà di assolvere, in tutto o in parte, alla riserva del 50 per cento di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, mediante utilizzo di posti relativi a profili professionali per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media superiore. In deroga alle procedure concorsuali si applicano in questi casi le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991, per un numero complessivo di posti non superiore alla metà di quelli messi a concorso e comunque non oltre i limiti numerici dei posti da riservare. Tali criteri di assunzione si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire tra le predette categorie la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti norme, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. In deroga all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, nel biennio 1992-93, presso le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nei vari livelli funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi. Tali dipendenti devono essere in possesso di profili professionali e qualifiche funzionali per il cui accesso è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le aziende di provenienza e sono indicati i criteri e le modalità delle assunzioni, ivi comprese quelle di verifica del possesso delle professionalità richieste, mediante prove di selezione di idoneità. Le assunzioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e con il consenso del dipendente. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e sviluppo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro relativo al personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica, intendendosi abrogato l'ultimo comma, numero 4), dell'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di cassa integrazione di mobilità e previdenza

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

2. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto.

3. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1° gennaio di ciascun anno dell'indennità di mobilità è effettuato nella misura e con i criteri stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

4. Il termine del 1° giugno 1992 di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° settembre 1992.

5. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".».

7. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n. 274, non si applica al personale non in organico di cui al secondo periodo del comma secondo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 93, utilizzato dalle comunità montane per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il cui inquadramento previdenziale resta regolato dall'articolo 6, comma primo, lettera *a)*, della legge 31 marzo 1979, n. 92, e non si applica, altresì, per l'inquadramento previdenziale degli operai assunti, a tempo indeterminato o determinato, da amministrazioni pubbliche per lavori di forestazione.

Art. 7.

Norme in materia di finanziamento dei patronati

1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento — da ripartire secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), il patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer beratungsring (SBR) — i medesimi istituti, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti a far pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

Capo IV

PRIVATIZZAZIONI

Art. 8.

Trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni, alla quale vengono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, due dei quali assumono la carica di amministratore delegato. In sede di prima attuazione, il consiglio di amministrazione, il presidente, gli amministratori delegati e il direttore generale sono nominati dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

2. Il capitale iniziale della società derivata dalla trasformazione è pari al valore che sarà determinato con la procedura di cui al comma 6 ed è accertato in via provvisoria con decreto del Ministro delle finanze in base al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. La società derivata dalla trasformazione emette azioni del valore nominale di L. 1.000 cadauna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.

3. Le azioni della società di cui al comma 1, sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro delle finanze congiuntamente con il Ministro del tesoro esercita i diritti connessi alla titolarità delle azioni della società di cui al comma 1.

4. Lo statuto della società per azioni derivata dalla trasformazione sarà deliberato dalla prima assemblea. In via transitoria e fino alla nomina del consiglio di amministrazione continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale. Il presidente della società per azioni derivata dalla trasformazione convoca l'assemblea entro dieci giorni dalla data della propria nomina. Gli oneri per il funzionamento del comitato fanno carico alla stessa società. Restano validi gli atti compiuti dal comitato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previste dalla normativa vigente.

6. La stima del valore del patrimonio e delle partecipazioni dell'Amministrazione autonoma al fine della determinazione del capitale relativo alla società di cui al comma 1 sarà effettuata da una società specializzata. Le funzioni e le attività di interesse generale, riservate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono attribuite in concessione alla società per azioni derivate per effetto della trasformazione.

7. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle finanze e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad emettere obbligazioni convertibili, anche con «varrants», od altri strumenti finanziari, in una misura non inferiore al 20% e non superiore al 45% del valore delle azioni della società. Le modalità di emissione e le caratteristiche dei titoli emessi saranno determinate dal Ministro del tesoro.

8. Il valore nominale delle azioni risultanti dalle conversioni sarà parzialmente dedotto dal reddito imponibile del titolare delle azioni in una misura percentuale decrescente, in funzione dei tempi di conversione, determinata con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro. La misura non potrà comunque essere inferiore al 10% nell'ultimo anno di conversione.

9. Il ricavato della cessione delle obbligazioni convertibili di cui al comma 7, nonché delle azioni della società di cui al comma 1, sarà destinato, oltre che alla ricapitalizzazione della società anche alla riduzione del debito pubblico nella misura determinata d'intesa tra i Ministri del tesoro e delle finanze.

10. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione e con i conferimenti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse.

11. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tale ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

12. Al medesimo personale di cui al comma 11 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141. La facoltà di prepensionamento deve essere esercitata con domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la ricongiunzione di tutti i periodi di servizio resi con iscrizione alla predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

14. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 13, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 11, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed il relativo importo annuale è rimborsato dallo Stato a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al gettito erariale connesso all'aumento delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, da disporsi per lo scopo con decreto del Ministro delle finanze.

15. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 11 e 12, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società di cui al comma 1.

16. L'onere derivante dall'attuazione del comma 12, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, fa carico alla società di cui al comma 1.

Capo V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 9.

Finanziamento dei disavanzi dei trasporti pubblici locali

1. I tesorieri delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali inclusi nel territorio delle predette regioni sono autorizzati a concedere anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura del 65 per cento dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locali, relativi all'anno 1991, risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo rispettivi ordinamenti e con riferimento alla quota di disavanzo dei predetti enti. Le anticipazioni sono regolate ad un tasso di interesse inferiore di 0,25 punti rispetto a quello praticato per la migliore clientela e sono estinte, entro il 31 dicembre 1992, con i mutui che le regioni e gli enti locali possono assumere nei limiti, alle condizioni e secondo le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

2. Il costo delle anticipazioni, valutate in lire 80 miliardi per l'anno 1992, è assunto a carico del bilancio degli enti di cui al comma 1 ed è rimborsato dal Ministero dei trasporti.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 80 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

Art. 10.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale

1. È autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso.

2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2, fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro e per la funzione pubblica*

GORIA, *Ministro delle finanze*

REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0388

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1992.

Delega al Ministro della sanità ad esercitare le funzioni di presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, a norma dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135;

Considerato che, a norma dell'art. 8 della legge 5 giugno 1990, n. 135, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro della sanità le funzioni di presidente del predetto Comitato;

Decreta:

Il Ministro della sanità, on. prof. Francesco De Lorenzo, è delegato ad esercitare le funzioni di presidente del Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Presidente: AMATO

92A3451

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 11 giugno 1992.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 settembre 1986 che disciplina lo sci nautico in acque interne.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, che disciplinano l'esercizio della nautica da diporto;

Visto l'art. 25 del proprio decreto 15 settembre 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 1977, n. 274, con il quale è stato approvato il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1986, n. 1716, concernente l'esercizio dello sci nautico effettuato sulle idrovie interne;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 1740, che ha prorogato l'entrata in vigore di detto decreto ministeriale a tutto il 1991;

Considerato che permangono i presupposti che hanno determinato la proroga di cui sopra;

Ritenuta l'opportunità di un riesame della normativa al fine di uniformarla con quella vigente in acque marittime;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 18 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1986, n. 230, relative all'esercizio dello sci nautico sulle idrovie interne e per l'approvazione dei sistemi di aggancio, di traino e retrovisivi, sono sospese fino al 1° gennaio 1993.

Art. 2.

1. Resta fermo l'obbligo, sancito dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1986, n. 193, dei partecipanti a manifestazioni, competizioni ed allenamenti sportivi di uniformarsi alle norme di sicurezza della Federazione italiana sci nautico.

Art. 3.

1. Il servizio pubblico non di linea per il rimorchio di persone munite di sci acquatici o acquaplani effettuato per conto di terzi con imbarcazioni a motore sulle vie d'acqua interne rimane disciplinato dal decreto del Ministro dei trasporti 27 agosto 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 24 settembre 1955.

Roma, 11 giugno 1992

Il Ministro: BERNINI

92A3416

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 giugno 1992.

Rettifica al decreto ministeriale 29 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trecentoventuno parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centottantasei chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Firenze;

vennero dichiarate estinte centottantasei chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visti i propri decreti in data 10 giugno 1987, 4 novembre 1988, 20 marzo 1989 e 2 marzo 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1987, del 14 novembre 1988, del 29 marzo 1989 e del 22 marzo 1990, con i quali vennero rettificate la denominazione e la sede di talune parrocchie e vennero rettificati ed integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica ulteriormente la sede della parrocchia al numero d'ordine 251;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

All'art. 1 del decreto ministeriale in data 29 novembre 1986, richiamato in premessa, l'esatta denominazione e sede della parrocchia al numero d'ordine 251 è la seguente:

251. Comune di Fiesole, parrocchia delle Sante Caterina e Francesca alle Falle, via Aretina, 175, 50061 Compiobbi.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro SCOTTI

92A3415

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 luglio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali), 19 agosto 1986 (settennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1992 e scadenza nel mese di agosto 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.250 miliardi;

n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 19 agosto 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di lire 1.249.455.000.000;

n. 427978/66-AU-140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.450 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 19 luglio 1985, del 24 luglio 1986 e del 25 luglio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 agosto 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1992 e scadenza nel mese di agosto 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 316607 del 19 luglio 1985, n. 624224 del 24 luglio 1986 e n. 427978 del 25 luglio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624586 dell'11 agosto 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1993, è determinato nella misura:

del 12,20% per i CCT decennali 1° agosto 1985 - codice ABI 12834, emessi per lire 3.250 miliardi, cedola n. 8;

del 12,20% per i CCT decennali 1° agosto 1986 - codice ABI 12865, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,95% per i CCT settennali 19 agosto 1986 - codice ABI 12866, circolanti per L. 1.249.455.000.000, cedola n. 7;

del 13,15% per i CCT decennali 1° agosto 1987 - codice ABI 12895, emessi per lire 1.450 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.285.483.059.500, così ripartite:

L. 396.500.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1985;

L. 549.000.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986;

L. 149.309.872.500 per i CCT settennali 19 agosto 1986;

L. 190.673.187.000 per i CCT decennali 1° agosto 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3452

DECRETO 17 luglio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1988 (quinquennali), 1° agosto 1988 (quinquennali), 1° febbraio 1989 (quinquennali), 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali) e 1° febbraio 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1992 e scadenza nel mese di febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

n. 348101/66-AU-232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/66-AU-244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/66-AU-255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1992 e scadenza nel mese di febbraio 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 250385 del 27 gennaio 1988, n. 253277 del 27 luglio 1988, n. 570110 del 23 gennaio 1989, n. 348101 del 23 gennaio 1991, n. 348990 del 20 luglio 1991 e n. 825056 del 21 gennaio 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1993, è determinato nella misura:

del 6,75% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988 - codice ABI 13011, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 10;

del 6,95% per i CCT quinquennali 1° agosto 1988 - codice ABI 13022, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 9;

del 6,95% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989 - codice ABI 13033, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 8;

del 6,95% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991 - codice ABI 13095, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,95% per i CCT settennali 1° agosto 1991 - codice ABI 13204, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 - codice ABI 13213, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.308.066.750.000 così ripartite:

L. 209.242.250.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988;

L. 62.547.750.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988;

L. 229.341.750.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989;

L. 486.482.500.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;

L. 555.980.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 764.472.500.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3453

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1992.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Palermo dalla quale risulta che il giorno 25 maggio 1992 ha funzionato irregolarmente e il giorno 26 maggio 1992 la stessa intendenza non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare e il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo è accertato per il giorno 25 maggio 1992 e il mancato funzionamento per il giorno 26 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1992

Il Ministro: FORMICA

92A3397

DECRETO 27 giugno 1992.

Comunicazione degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto da parte delle amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'obbligo per le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di effettuare all'atto del pagamento di compensi o emolumenti una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai percipienti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1982, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'invio di elenchi nominativi dei pensionati da parte degli enti pubblici erogatori di trattamenti pensionistici;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere *c)* ed *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'obbligo di comunicazione da parte delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;

Tenuto conto della necessità di stabilire i contenuti, i termini e le modalità per le comunicazioni previste dal citato art. 20, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 413;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono trasmettere all'anagrafe tributaria entro il mese di giugno di ciascun anno, gli elenchi dei percipienti i compensi o gli emolumenti corrisposti nell'anno precedente, con esclusione dei soggetti per i quali è prevista la comunicazione di cui all'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere trasmesse su supporto magnetico, secondo le modalità indicate nei commi successivi. Le amministrazioni non in grado di fornire gli elenchi su supporto magnetico devono trasmettere le notizie richieste utilizzando i modelli previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta (modd. 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1 e 770/E).

3. I supporti magnetici e gli elenchi cartacei devono essere inviati all'anagrafe tributaria accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*.

4. Le modalità di compilazione dei supporti cartacei nonché quelle di registrazione su supporto magnetico sono contenute nell'allegato *B* del presente decreto.

5. Eventuali aggiornamenti ed integrazioni agli allegati *A* e *B* verranno predisposti dal Ministro delle finanze con proprio decreto da emanare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei modelli 770.

Art. 2.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici di cui al comma 2 dell'art. 1 controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato *B* del presente decreto.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino conformi alle specifiche suddette, l'Amministrazione finanziaria può richiederne la sostituzione entro dodici mesi dalla data di invio dei supporti stessi.

3. Le amministrazioni dello Stato interessate faranno pervenire all'anagrafe tributaria, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti magnetici sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

4. I supporti magnetici riscontrati non conformi saranno restituiti, dietro richiesta, dopo la loro valida sostituzione. I supporti non richiesti in restituzione in occasione della sostituzione saranno distrutti.

Art. 3.

1. Le comunicazioni relative ai compensi o emolumenti corrisposti nell'anno 1991 debbono essere inviate entro il mese di settembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO *A*

All'anagrafe tributaria - Centro informativo delle imposte dirette -
Via Mario Carucci, 99 - 00143 ROMA

COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA *F)*
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

AMMINISTRAZIONE CHE HA EFFETTUATO RITENUTE DIRETTE IN ACCONTO AI SENSI DELL'ART. 29 D.P.R. 29/9/1973, N. 600

ANNO DI CORRESPONSIONE EMOLUMENTI 1 9 _ _ CODICE FISCALE ___________

DENOMINAZIONE

SEDE
COMUNE PROVINCIA (SIGLA) C.A.P.

INDIRIZZO

NOTIZIE RELATIVE AI SUPPORTI MAGNETICI

N.RO NASTRI A BOBINA		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO NASTRI A CARTUCCIA		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO DISCHETTI		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO TOTALE SUPPORTI INVIATI		N.RO TOTALE PERCIPIENTI	

NOTIZIE RELATIVE AGLI ELENCHI CARTACEI

N.RO MODELLI 770/A COMPILATI		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO MODELLI 770/B COMPILATI		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO MODELLI 770/C COMPILATI		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO MODELLI 770/D COMPILATI		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO MODELLI 770/D1 COMPILATI		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO MODELLI 770/E COMPILATI		N.RO PERCIPIENTI	
N.RO TOTALE MODELLI COMPILATI		N.RO TOTALE PERCIPIENTI	

DATA .... FIRMA ....

ALLEGATO *B*

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI SUPPORTI CARTACEI E SPECIFICHE DI REGISTRAZIONE DEI SUPPORTI MAGNETICI DI CUI ALLE COMUNICAZIONI DA INVIARE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, LETTERA *F)*, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

1. AVVERTENZE GENERALI.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto devono contenere i dati identificativi dell'amministrazione che ha effettuato le ritenute dirette in acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in particolare l'attività deve essere espressa tramite il codice desunto dalla classificazione delle attività economiche allegata al decreto del Ministro delle finanze del 9 dicembre 1991 pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 14 dicembre 1992.

Per ciascun percipiente devono essere riportati i dati identificativi e le informazioni contabili previsti nei modelli elencati al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, ad eccezione dei dati riguardanti i punti 14, 15, 43 e 44 del modello 770/A di cui non è richiesta l'indicazione.

Per quanto riguarda le informazioni contabili valgono le avvertenze generali per la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta mod. 770/92 con riferimento alle voci «Mod. 770/A», «Mod. 770/B», «Mod. 770/C», «Mod. 770/D», «Mod. 770/D1», riportate nelle istruzioni per la compilazione dei «QUADRI CONTENENTI ELENCHI NOMINATIVI DI PERCETTORI».

Relativamente agli importi, si sottolinea che questi vanno espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

L'utilizzo dei supporti magnetici può riguardare anche solo alcuni dei predetti modelli.

In merito alla trasmissione delle comunicazioni si precisa che all'esterno della confezione devono essere indicati il destinatario «Anagrafe tributaria - Centro informativo delle imposte dirette - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma», l'amministrazione (denominazione e indirizzo) e l'oggetto «Elenchi percipienti compensi da amministrazioni Stato art. 20 legge 413/91 - Anno di corresponsione emolumenti: ....» della comunicazione stessa.

A tal proposito va sottolineato che, nel caso in cui l'amministrazione mittente sia responsabile della comunicazione per conto di più amministrazioni che hanno effettuato le ritenute dirette in acconto, un unico invio comprenderà gli elenchi di tutti i percipienti compensi o emolumenti.

La distinta di cui all'allegato *A* sarà sottoscritta dall'amministrazione mittente.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI.

I tipi di supporti utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, nastri magnetici a cartuccia e dischetti magnetici.

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi.

Gli elenchi nominativi relativi a diverse categorie di reddito possono essere registrati su un unico volume.

2.1. *Caratteristiche dei nastri magnetici a bobina.*

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1600 oppure 6250;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità ODD;

non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

La lunghezza del record logico è di 600 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 30.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 record logici.

2.2. *Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia di tipo IBM 3480.*

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 38.000;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità ODD;

non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

La lunghezza del record logico è di 600 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 30.000 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 record logici.

2.3. *Caratteristiche dei dischetti magnetici.*

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensione in pollici: 8", 5.25", 3.5";

nome archivio: PAM20C3;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica: ASCII;

lunghezza del record: 600.

2.4. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più volumi; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta riportante i seguenti dati:

DESTINATARIO: Anagrafe tributaria - Centro informativo delle imposte dirette - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma;

MITTENTE: .... (denominazione, indirizzo dell'amministrazione);

OGGETTO: elenchi percipienti compensi da amministrazioni Stato art. 20 legge 413/91 - Anno di corresponsione emolumenti: ....;

numero progressivo di volume: ....,

numero complessivo dei volumi: ....;

Qualora il supporto sia costituito da più volumi, l'etichetta di cui sopra va apposta su ciascun volume ed inoltre ogni etichetta dovrà recare gli stessi dati ad eccezione del numero progressivo di volume (es.: se il supporto è costituito da 3 volumi, su ciascuna etichetta deve essere riportato «3» alla voce «numero complessivo dei volumi» e rispettivamente «1», «2» e «3» alla voce «numero progressivo di volume»).

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

tipo di codifica (ASCII o EBCDIC): ....,

densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina): ....,

nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici): ....;

casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici): ....;

3. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 600 caratteri:

un record di testa (record «0»);

tanti record percipiente quanti sono i soggetti presenti negli elenchi nominativi;

un record di coda (record «9»).

Qualora il supporto magnetico sia costituito da più volumi, su ogni volume deve essere presente il record di testa e il record di coda.

Su ogni volume i record percipienti devono essere registrati in ordine crescente in base al tipo record successivamente specificato.

Nel caso in cui i supporti magnetici contengano le informazioni relative a più amministrazioni, deve essere ripetuta, tante volte quante sono le amministrazioni trattate nel volume, la seguente sequenza:

un record di testa (record «0»);

tanti record percipiente quanti sono i soggetti presenti negli elenchi nominativi;

alla fine del volume deve essere registrato un record di coda (record «9») riportante la situazione riepilogativa del volume stesso.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti su supporto magnetico. Per la descrizione dei campi vengono utilizzate come riferimento le voci dei modelli 770/A, 770/B, 770/C, 770/D, 770/D1, 770/E.

Il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);

numerico (N);

alfanumerico (AN);.

I campi alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra; i campi numerici vanno allineati a destra. In caso di dati mancanti, i campi alfabetici e alfanumerici vanno impostati a spazi, mentre i campi numerici vanno impostati a zero.

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

3.1) Record 0 - anagrafico: contiene i dati anagrafici del soggetto che ha operato le ritenute:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre zero;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- codice attività (8 - 12,5,AN): indicare l'attività esercitata in conformità alla classificazione delle attività economiche allegata al decreto ministeriale del 9 dicembre 1991;
- filler (13 - 13,1,N): vale sempre zero;
- codice fiscale (14 - 24,11,N): codice fiscale del soggetto che ha operato le ritenute;
- denominazione (25 - 84,60,AN);
- filler (85 - 158,74,N): vale sempre zero;
- comune sede (159 - 179,21,AN);
- provincia sede (180 - 181,2,A): sigla automobilistica della provincia;
- indirizzo della sede (182 - 216,35,AN): via e numero civico;
- c.a.p. della sede (217 - 221,5,N);
- anno (222 - 223,2,N): anno in cui sono stati corrisposti gli emolumenti;
- codice fiscale mittente (224 - 234,11,N): codice fiscale della amministrazione responsabile della comunicazione;
- filler (235 - 600,366,N): vale sempre zero.

3.2.) Record 1 - percipiente quadro «A»: contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 1;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- filler (8 - 35,28,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del percipiente (36 - 51,16,AN);
- cognome del percipiente (52 - 75,24,AN);
- nome del percipiente (76 - 95,20,AN);
- data di nascita del percipiente (96 - 101,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (102 - 102,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del pecipiente (103 - 123,21,AN);
- provincia di nascita (124 - 125,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (126 - 146,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (147 - 148,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (149 - 183,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- data inizio rapporto lavoro (184 - 189,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- data fine rapporto lavoro (190 - 195,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- lavoro a tempo determinato (196 - 197,2,A): vale SI o NO;
- filler (198 - 217,20,N): vale sempre zero;
- importo dei contributi obbligatori a carico del dipendente (218 - 227,10,N); riferimento: punto 16 mod. 770/A;
- importo dei compensi netti (228 - 237,10,N); riferimento: punto 17 mod. 770/A;
- importo degli assegni e indennità erogati da enti previdenziali (238 - 247,10,N); riferimento: punto 18 mod. 770/A;
- importo dell'ammontare lordo delle indennità e assegni ex art. 48, comma quarto e quinto, T.U.I.R. (248 - 257,10,N); riferimento: punto 19 mod. 770/A;
- importo dei contributi ex art. 48, comma quarto e quinto, T.U.I.R. (258 - 267,10,N); riferimento: punto 20 mod. 770/A;
- importo del totale imponibile ex art. 48, comma quarto e quinto, T.U.I.R. (268 - 277,10,N); riferimento: punto 21 mod. 770/A;
- importo dell'ammontare assoggettato a contribuzione dei compensi corrisposti da terzi (278 - 287,10,N); riferimento: punto 22 mod. 770/A;
- importo dell'ammontare non assoggettato a contribuzione dei compensi corrisposti da terzi (288 - 297,10,N); riferimento: punto 23 mod. 770/A;
- importo del totale imponibile (298 - 307,10,N); riferimento: punto 24 mod. 770/A;
- importo dell'imposta corrispondente al totale imponibile (308 - 317,10,N); riferimento: punto 25 mod. 770/A;
- importo della detrazione per coniuge a carico (318 - 327,10,N); riferimento: punto 26 mod. 770/A;
- importo della detrazione per figli a carico (328 - 337,10,N); riferimento: punto 27 mod. 770/A;
- importo della detrazione per altri familiari a carico (338 - 347,10,N); riferimento: punto 28 mod. 770/A;
- importo della detrazione per lavoro dipendente (348 - 357,10,N); riferimento: punto 29 mod. 770/A;
- importo dell'ulteriore detrazione per lavoro dipendente (358 - 367,10,N); riferimento: punto 30 mod. 770/A;
- importo del totale detrazioni (368 - 377,10,N); riferimento: punto 31 mod. 770/A;
- importo dell'ammontare delle ritenute operate da terzi (378 - 387,10,N); riferimento: punto 32 mod. 770/A;
- importo dell'ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro (388 - 397,10,N); riferimento: punto 33 mod. 770/A;
- importo dell'eccedenza delle ritenute da rimborsare (398 - 407,10,N); riferimento: punto 34 mod. 770/A;
- importo dell'ammontare delle ritenute dovute (408 - 417,10,N); riferimento: punto 35 mod. 770/A;
- importo dei contributi obbligatori a carico del dipendente di arretrati relativi ad anni precedenti (418 - 427,10,N); riferimento: punto 36 mod. 770/A;
- importo dell'ammontare imponibile di arretrati relativi ad anni precedenti (428 - 437,10,N); riferimento: punto 37 mod. 770/A;
- importo delle detrazioni d'imposta di arretrati relativi ad anni precedenti (438 - 447,10,N); riferimento: punto 38 mod. 770/A;
- importo della ritenuta eseguita su arretrati relativi ad anni precedenti (448 - 457,10,N); riferimento: punto 39 mod. 770/A;

- importo delle erogazioni per spese sanitarie di somme e valori non assoggettati a ritenuta (458 - 467,10,N); riferimento: punto 40 mod. 770/A;

- importo delle erogazioni per spese sanitarie in forma assicurativa di somme e valori non assoggettati a ritenuta (468 - 477,10,N); riferimento: punto 41 mod. 770/A;

- importo di premi d'assicurazione vita e infortuni di somme e valori non assoggettati a ritenuta (478 - 487,10,N); riferimento: punto 42 mod. 770/A;

- codice fiscale del soggetto che ha operato le ritenute (488 - 498,11,N);

- filler (499 - 600,102,N): vale sempre zero.

3.3) Record 2 - percipiente quadro «B»: contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno di riferimento:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 2;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- filler (8 - 35,28,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del percipiente (36 - 51,16,AN);
- cognome del percipiente (52 - 75,24,AN);
- nome del percipiente (76 - 95,20,AN);
- data di nascita del percipiente (96 - 101,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (102 - 102,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (103 - 123, 21, AN);
- provincia di nascita (124 - 125,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (126 - 146,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (147 - 148,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (149 - 183,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- data inizio rapporto lavoro (184 - 189,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- data fine rapporto lavoro (190 - 195,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- periodo di commisurazione (196 - 199,4,N): espressa nella forma anni e mesi;
- periodo convenzionale (200 - 203,4,N): espressa nella forma anni e mesi;
- tempo parziale (204 - 207,4,N): espresso nella forma anni, mesi;
- percentuale del tempo parziale (208 - 212,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;
- importo della quota eccedente (213 - 222,10,N); riferimento: punto 16 mod. 770/B;
- mese di erogazione del T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nell'anno di riferimento (223 - 224,2,N);
- titolo dell'erogazione del T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nell'anno di riferimento (225 - 225,1,A);
- percentuale di abbattimento del T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nell'anno di riferimento (226 - 230,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;
- importo dell'ammontare netto del T.F.R. o indennità equipollenti corrisposti nell'anno di riferimento (231 - 240,10,N); riferimento: punto 20 mod. 770/B;
- mese di erogazione delle altre indennità corrisposte nell'anno di riferimento (241 - 242,2,N);
- titolo dell'erogazione delle altre indennità corrisposte nell'anno di riferimento (243 - 243,1,A);
- importo dell'abbattimento delle altre indennità corrisposte nell'anno di riferimento (244 - 253,10,N); riferimento: punto 23 mod. 770/B;
- importo dell'ammontare netto delle altre indennità corrisposte nell'anno di riferimento (254 - 263,10,N); riferimento: punto 24 mod. 770/B;
- importo dei contributi obbligatori a carico del lavoratore (264 - 273,10,N); riferimento: punto 25 mod. 770/B;
- importo di acconti e anticipazioni erogati negli anni precedenti per T.F.R. o indennità equipollente (274 - 283,10,N); riferimento: punto 26 mod. 770/B;
- importo di acconti e anticipazioni erogati negli anni precedenti per altre indennità (284 - 293,10,N); riferimento: punto 27 mod. 770/B;
- importo del totale indennità (294 - 303,10,N); riferimento: punto 28 mod. 770/B;
- importo del totale riduzioni (304 - 313,10,N); riferimento: punto 29 mod. 770/B;
- importo del T.F.R. o di indennità equipollente per reddito di riferimento (314 - 323,10,N); riferimento: punto 30 mod. 770/B;
- aliquota (324 - 328,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola; riferimento: punto 31 mod. 770/B;
- importo della retribuzione media del biennio precedente - art. 4, terzo comma legge 482/1985 (329 - 338,10,N); riferimento: punto 32 mod. 770/B;
- aliquota - art. 4, terzo comma legge 482/1985 (339 - 343,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola; riferimento: punto 33 mod. 770/B;
- importo dell'imponibile del T.F.R. (344 - 353,10,N); riferimento: punto 34 mod. 770/B;
- importo dell'imponibile di altre indennità (354 - 363,10,N); riferimento: punto 35 mod. 770/B;
- importo dell'imponibile dell'anno (364 - 373,10,N); riferimento: punto 36 mod. 770/B;
- importo del totale reddito imponibile (374 - 383,10,N); riferimento: punto 37 mod. 770/B;
- importo delle ritenute operate su acconti e anticipazioni erogati negli anni precedenti (384 - 393,10,N); riferimento: punto 38 mod. 770/B;
- importo dell'imposta dovuta (394 - 403,10,N); riferimento: punto 39 mod. 770/B;
- importo delle ritenute fiscali operate in eccedenza (404 - 413,10,N); riferimento: punto 40 mod. 770/B;
- quota spettante - art. 2122 cod. civ. (414 - 423,10,N): contiene nelle posizioni 414-418 il valore zero, nelle posizioni 419-421 la parte intera della quota spettante, nelle posizioni 422-423 la parte decimale della quota stessa; riferimento: punto 41 mod. 770/B;

- importo dell'indennità spettante - art. 2122 cod. civ. (424 - 433,10,N);
riferimento: punto 42 mod. 770/B;
- importo delle ritenute operate (434 - 443,10,N);
riferimento: punto 43 mod. 770/B;
- filler (444 - 487,44,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del soggetto che ha operato le ritenute (488 - 498,11,N);
- filler (499 - 600,102,N): vale sempre zero.

3.4) Record 3 - percipiente quadro «C»: contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nell'anno di riferimento:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 3;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- filler (8 - 12,5,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del percipiente (13 - 28,16,AN);
- cognome del percipiente (29 - 52,24,AN);
- nome del percipiente (53 - 72,20,AN);
- data di nascita del percipiente (73 - 78,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (79 - 79,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (80 - 100,21,AN);
- provincia di nascita (101 - 102,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (103 - 123,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (124 - 125,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (126 - 160,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- filler (161 - 180,20,N): vale sempre zero;
- importo totale dell'ammontare corrisposto (181 - 190,10,N);
riferimento: punto 12 mod. 770/C;
- importo delle somme non soggette a ritenuta dell'ammontare corrisposto (191 - 200,10,N);
riferimento: punto 13 mod. 770/C;
- importo dell'imponibile dell'ammontare corrisposto (201 - 210,10,N);
riferimento: punto 14 mod. 770/C;
- importo delle ritenute operate (211 - 220,10,N);
riferimento: punto 15 mod. 770/C;
- importo del netto corrisposto (211 - 230,10,N);
riferimento: punto 16 mod. 770/C;
- filler (231 - 487,257,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del soggetto che ha operato le ritenute (488 - 498,11,N);
- filler (499 - 600,102,N): vale sempre zero.

3.5) Record 4 - percipiente quadro «D»: contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di redditi di lavoro autonomo ed altri redditi corrisposti nell'anno di riferimento:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 4;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- filler (8 - 12,5,N): vale sempre zero;
- tipo percipiente (13 - 13,1,N): vale 1 per percipiente persona fisica, 2 per percipiente diverso da persona fisica;

se persona fisica i campi da posizione 14 a 161 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (14 - 29,16,AN);
- cognome del percipiente (30 - 53,24,AN);
- nome del percipiente (54 - 73,20,AN);
- data di nascita del percipiente (74 - 79,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (80 - 80,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (81 - 101,21,AN);
- provincia di nascita (102 - 103,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (104 - 124,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (125 - 126,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (127 - 161,35,AN): via e numero civico del percipiente;

se soggetto diverso da persona fisica i campi da posizione 14 a 161 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (14 - 24,11,N);
- denominazione del percipiente (25 - 84,60,AN);
- comune (85 - 105,21,AN);
- provincia (106 - 107,2,A): sigla automobilistica della provincia del percipiente;
- indirizzo (108 - 142,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- filler (143 - 161,19,N): vale sempre zero;

i seguenti campi devono essere impostati per tutti i percipienti:

- filler (162 - 226,65,N): vale sempre zero;
- importo totale dell'ammontare corrisposto (227 - 236,10,N);
riferimento: punto 16 mod. 770/D
- importo delle somme non soggette a ritenuta dell'ammontare corrisposto (237 - 246, 10, N);
riferimento: punto 17 mod. 770/D
- importo dell'imponibile dell'ammontare corrisposto (247 - 256,10,N);
riferimento: punto 18 mod. 770/D
- aliquota delle ritenute operate (257 - 261,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola;
rifrimento: punto 19 mod. 770/D
- importo delle ritenute operate (262 - 271,10,N);
riferimento: punto 20 mod. 770/D
- importo del netto corrisposto (272 - 281,10,N);
riferimento: punto 21 mod. 770/D
- filler (282 - 487,206,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del soggetto che ha operato le ritenute (488 - 498,11,N);
- filler (499 - 600,102,N): vale sempre zero.

3.6) Record 5 - percipiente quadro «D1»: contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di provvigioni corrisposte nell'anno di riferimento:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 5;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- filler (8- 14,7,N): vale sempre zero;
- tipo percipiente (15 - 15,1,N): vale 1 per percipiente persona fisica, 2 per percipiente diverso da persona fisica;

se persona fisica i campi da posizione 16 a 163 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (16 - 31,16,AN);
- cognome del percipiente (32 - 55,24,AN);
- nome del percipiente (56 - 75,20,AN);
- data di nascita del percipiente (76 - 81,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (82 - 82,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (83 - 103,21,AN);
- provincia di nascita (104 - 105,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (106 - 126,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (127 - 128,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (129 - 163,35,AN): via e numero civico del percipiente;

se soggetto diverso da persona fisica i campi da posizione 16 a 163 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (16 - 26,11,N);
- denominazione del percipiente (27 - 86,60,AN);
- comune (87 - 107,21,AN);
- provincia (108 - 109, 2,A): sigla automobilistica della provincia del percipiente;
- indirizzo (110 - 144,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- filler (145 - 163,19,N): vale sempre zero;

i seguenti campi devono essere impostati per tutti i percipienti:

- filler (164 - 183,20,N): vale sempre zero:
- importo totale dell'ammontare corrisposto (184 - 193,10,N); riferimento: punto 12 mod. 770/D1
- importo della quota provvigioni di somme non soggette a ritenuta (194 - 203,10,N); riferimento: punto 13 mod. 770/D1
- importo delle spese anticipate di somme non soggette a ritenuta (204 - 213,10,N); riferimento: punto 14 mod. 770/D1
- importo dell'imponibile dell'ammontare corrisposto (214 - 223,10,N); riferimento: punto 15 mod. 770/D1
- aliquota delle ritenute operate (224 - 228,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separata da virgola; riferimento: punto 16 mod. 770/D1
- importo delle ritenute operate (229 - 238,10,N); riferimento: punto 17 mod. 770/D1
- importo del netto corrisposto (239 - 248,10,N); riferimento: punto 18 mod. 770/D1
- filler (249 - 487,239,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del soggetto che ha operato le ritenute (488 - 498,11,N);
- filler (499 - 600,102,N): vale sempre zero.

3.7) Record 6 - percipiente quadro «E»: contiene i dati anagrafici e contabili dei percettori di redditi di capitale corrisposti nell'anno di riferimento:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 6;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- filler (8 - 12,5,N): vale sempre zero;
- tipo percipiente (13 - 13,1,N): vale 1 per percipiente persona fisica, 2 per percipiente diverso da persona fisica;

se persona fisica i campi da posizione 14 a 161 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (14 - 29,16,AN);
- cognome del percipiente (30 - 53,24,AN);
- nome del percipiente (54 - 73,20,AN);
- data di nascita del percipiente (74 - 79,6,N): espressa nella forma giorno, mese ed anno;
- sesso del percipiente (80 - 80,1,A): vale M o F;
- comune o stato estero di nascita del percipiente (81 - 101,21,AN);
- provincia di nascita (102 - 103,2,A): sigla automobilistica della provincia di nascita del percipiente;
- comune di residenza (104 - 124,21,AN): comune di residenza del percipiente;
- provincia di residenza (125 - 126,2,A): sigla automobilistica della provincia di residenza del percipiente;
- indirizzo (127 - 161,35,AN): via e numero civico del percipiente;

se soggetto diverso da persona fisica i campi da posizione 14 a 161 assumono il seguente tracciato:

- codice fiscale del percipiente (14 - 24,11,N);
- denominazione del percipiente (25 - 84,60,AN);
- comune (85 - 105,21,AN);
- provincia (106 - 107,2,A); sigla automobilistica della provincia del percipiente;
- indirizzo (108 - 142,35,AN): via e numero civico del percipiente;
- filler (143 - 161,19,N): vale sempre zero;

i seguenti campi devono essere impostati per tutti i percipienti:

- filler (162 - 226,65,N): vale sempre zero;
- importo dell'ammontare imponibile corrisposto (227 236,10,N); riferimento: punto 12 mod. 770/E
- aliquota delle ritenute operate (237 - 241,5,AN): espressa con due cifre per la parte intera e due cifre per la parte decimale, separate da virgola; riferimento: punto 13 mod. 770/E
- importo delle ritenute operate (242 - 251, 10,N); riferimento: punto 14 mod. 770/E
- importo del netto corrisposto (252 - 261,10,N); riferimento: punto 15 mod. 770/E
- importo delle somme pagate non soggette a ritenuta (262 - 271,10,N); riferimento: punto 16 mod. 770/E
- filler (272 - 487,216,N): vale sempre zero;
- codice fiscale del soggetto che ha operato le ritenute (488 - 498,11,N);
- filler (499 - 600,102,N): vale sempre zero.

3.8) Record 9 - riepilogo: contiene il numero totale dei singoli tipi record presenti nel volume:

- tipo record (1 - 1,1,N): vale sempre 9;
- numero totale volumi consegnati (2 - 4,3,N);
- progressivo volume (5 - 7,3,N);
- numero record tipo 1 (8 - 17,10,N);
- numero record tipo 2 (18 - 27,10,N);
- numero record tipo 3 (28 - 37,10,N);
- numero record tipo 4 (38 - 47,10,N);
- numero record tipo 5 (48 - 57,10,N);
- numero record tipo 6 (58 - 67,10,N);
- numero totale record percipienti (68 - 77,10,N);
- filler (78 - 600,523,N): vale sempre zero.

92A3414

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, contenente il nuovo ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere del 13 marzo 1991 e del 22 maggio 1991;

consiglio di amministrazione del 30 maggio 1991;

senato accademico del 5 giugno 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 21 dicembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 15, titolo II, è soppresso e risulta così sostituito:

La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

La durata del corso degli studi è di anni quattro. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità di svolgimento sono le seguenti:

la prova scritta del primo anno consisterà in un test o elaborato atto ad accertare la conoscenza di strutture linguistiche elementari;

la prova scritta del secondo anno consisterà in un dettato e in un eleborato atto ad accertare la conoscenza delle strutture linguistiche fondamentali (traduzione, tests, ecc.);

la prova scritta del terzo anno consisterà in un dettato e in una traduzione nella lingua straniera;

la prova scritta del quarto anno consisterà in un dettato e in una composizione nella lingua straniera.

Tali prove saranno valutate congiuntamente alle prove orali della lingua quadriennale o triennale, relative allo stesso anno di corso, mediante un voto unico; l'ammissione alla prova orale è condizionata all'esito positivo della prova scritta prevista per lo stesso anno di corso. Prova scritta e prova orale potranno tuttavia essere sostenute anche in sessioni d'esame diverse.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di lingua e letteratura italiana a cui è propedeutica una prova scritta, il superamento della quale è vincolante per l'ammissione all'esame orale;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può avere luogo tra tutte le discipline attivate o mutuate);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale (esame iterato nel caso che la filologia sia la stessa di quella della lingua quadriennale);

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e letterature classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte e orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Le conclusioni della tesi saranno redatte nella lingua scelta come quadriennale, una parte della discussione dinanzi alla commissione di laurea si svolgerà nella predetta lingua straniera. È data facoltà di presentare un elaborato in lingua straniera nel qual caso le conclusioni dovranno essere in lingua italiana.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

INSEGNAMENTI.

Le discipline sono incluse nelle seguenti aree didattiche:

(l'asterisco contrassegna le discipline collocate in due aree)

a) *Lingue e letterature straniere:*

Area di anglistica:

lingua e letteratura inglese;

letteratura anglo-americana;

storia della lingua inglese;

letteratura anglofone;

lingua inglese;

letteratura inglese moderna e contemporanea.

Area di francesistica:

lingua e letteratura francese;

storia della lingua francese;

letteratura francese moderna e contemporanea;

letterature francofone;

lingua francese;

didattica della lingua francese.

Area di germanistica:

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura neerlandese;

storia della lingua tedesca;

lingua tedesca;

letteratura tedesca moderna e contemporanea;

letteratura austriaca.

Area di ispanistica:

lingua e letteratura spagnola;

letteratura ispano-americana;

storia della lingua spagnola;

lingua spagnola;

lingua e letteratura catalana;.

letteratura spagnola moderna e contemporanea.

Area di lingua albanese:

lingua e letteratura albanese;

linguistica balcanica.

Area di arabistica:
lingua e letteratura araba;
* islamistica.

Area di lingua bulgara:
lingua e letteratura bulgara.

Area di lingua ceca e slovacca:
lingua e letteratura ceca e slovacca.

Area di lingua ebraica:
ebraico medievale e moderno;
* storia dell'ebraismo.

Area di lusitanistica:
lingua e letteratura portoghese;
letteratura brasiliana.

Area di lingua neogreca:
lingua e letteratura neogreca.

Area di lingua polacca:
lingua e letteratura polacca;
storia della lingua polacca.

Area di lingua romena:
lingua e letteratura romena;
linguistica balcanica;
storia della lingua romena.

Area di lingua russa:
lingua e letteratura russa;
lingua russa;
storia della lingua russa;
lingua e letteratura slavo-ecclesiastica.

Area di lingua slovena:
lingua e letteratura slovena;
storia della lingua slovena.

Area di lingua serbo-croata:
lingua e letteratura serbo-croata;
storia della lingua serbo-croata.

Area di lingua turca:
lingua e letteratura turca;
lingua e letteratura ottomana.

Area di lingua ungherese:
lingua e letteratura ungherese;
storia della lingua ungherese.

b) *Italianistica.*

lingua e letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
lingua e cultura ladina;
lingua e letteratura friulana;
dialettologia italiana;
storia della lingua italiana;
filologia e critica dantesca;
* filologia italiana;
* storia della critica letteraria;
* storia del teatro e dello spettacolo.

c) *Scienze del linguaggio:*

glottologia;
linguistica generale;
semantica.

d) *Scienze glottodidattiche:*

* didattica delle lingue moderne;
* didattica della lingua francese;
linguistica applicata.

e) *Scienze dell'educazione:*

* filosofia morale;
* didattica delle lingue moderne;
pedagogia;
psicologia dell'arte;
psicologia della percezione;
psicologia generale;
storia della pedagogia;
pedagogia speciale;
pedagogia comparata.

f) *Scienze geografiche:*

geografia antropica;
geografia politica ed economica;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia dell'Europa orientale.

g) *Scienze filosofiche:*

* storia della filosofia;
* filosofia morale;
filosofia della politica;
estetica;
filosofia del linguaggio;
storia della filosofia medioevale;
filosofia del diritto;
filosofia della scienza.

h) *Lingue e culture classiche:*

lingua e letteratura latina;
letteratura latina;
letteratura greca;
letteratura latina medioevale.

i) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

* storia dell'arte;
 storia della musica;
 storia del cinema;
* storia dell'arte bizantina e slava;
* storia del teatro e dello spettacolo.

k) *Scienze filologiche*;

 filologia germanica;
 filologia romanza;
 filologia slava;
 filologia ugro-finnica;
 filologia semitica;
* filologia italiana;
 filologia balcanica;
 filologia uralo-altaica.

l) *Scienze storiche:*

* storia moderna e contemporanea;
* storia dell'ebraismo;
* storia delle Venezie;
* storia dell'Europa orientale;
* storia medioevale;
* storia del Cristianesimo;
* storia economica;
* storia contemporanea;
* storia dell'età della Riforma e Controriforma;
* storia dell'Illuminismo;
* storia delle istituzioni religiose;
* storia moderna;
 storia dei Paesi slavi;
 storia della Chiesa medioevale e moderna;
 storia del Friuli.

m) *Scienze storiche-culturali:*

* islamistica;
* storia dell'arte;
* storia dell'arte bizantina e slava;
* storia della filosofia;
* storia moderna e contemporanea;
* storia dell'ebraismo;
* storia delle Venezie;
* storia dell'Europa orientale;
* storia medioevale;
* storia del Cristianesimo;
* storia economica;
* storia contemporanea;
* storia dell'età della Riforma e della Controriforma;
* storia dell'Illuminismo;
* storia delle istituzioni religiose;
* storia moderna;
 storia ed istituzioni della Chiesa ortodossa;
 storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
 storia delle tradizioni popolari;
 storia politica e istituzioni del Vicino Oriente.

n) *Scienze della letteratura:*

 storia comparata delle letterature europee;
* storia della critica letteraria;
 letterature moderne e comparate;
 teoria della letteratura;
 sociologia della letteratura.

o) *Scienze della comunicazione:*

 sociologia delle relazioni etniche;
 sociologia delle comunicazioni;
 semiologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 18 maggio 1992

Il rettore

92A3401

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 22 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 22 gennaio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il vigente art. 64, relativo all'ordinamento degli studi per il conseguimento della laurea in chimica, è soppresso e così riformulato:

LAUREA IN CHIMICA

Art. 64. — La durata del corso di studi in chimica è di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico, a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventitre.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

La didattica del corso di laurea in chimica è organizzata per ciascun anno di corso di due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo di seguito indicato convenzionalmente come semestre, ha durata minima di quattordici-quindici settimane.

L'intervallo tra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane.

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre prevedendo tre sessioni di esami: una durante la pausa tra i due semestri dell'anno accademico, una alla fine del secondo semestre, e una di recupero prima dell'inizio dei corsi, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592/1933 e dal R.S. n. 1269/1938.

Il totale delle ore di insegnamento è nel triennio di milleseicentottanta ore, suddivise in ventisei corsi e sedici esami e nel biennio di cinquecentoquaranta ore suddivise in nove corsi e sette esami; lo studente dovrà inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale per un periodo di non meno di nove mesi (equivalente ad un impegno minimo di milleduecento ore) su argomenti attinenti all'indirizzo prescelto. Di norma i corsi di lezione sono di sessanta ore di cui almeno 1/4 dedicate agli esercizi mentre i corsi di laboratorio sono settantacinque ore di cui almeno i 2/3 di esercitazione pratica.

L'accertamento finale del profitto, secondo le modalità previste dal consiglio di corso di laurea, avverrà per singolo insegnamento tranne nei casi elencati più avanti in cui è prevista una prova di esame unica per due corsi della stessa area.

I corsi, come previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311, comprendono lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni a seconda della natura degli insegnamenti.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di coordinamento didattico nell'ambito di ciascuna area e tra le diverse aree. In tale ambito possono essere previste forme di coordinamento e interscambio tra i vari docenti ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri.

Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea può definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamento all'interno dei singoli indirizzi. Tali combinazioni vengono pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1979, n. 924, lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area e del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio.

Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studio proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Triennio propedeutico.

L'attività didattica del triennio è articolata in aree, ciascuna comprende i corsi fondamentali indicati.

A) Area matematica (240 ore totali):

istituzioni di matematiche (primo corso);
istituzioni di matematiche (secondo corso);
calcolo numerico;
laboratorio di programmazione e calcolo.

B) Area di fisica (180 ore totali):

fisica generale (primo corso);
fisica generale (secondo corso);
laboratorio di fisica generale.

C) Area di chimica analitica (270 ore totali):

chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (primo corso);
laboratorio di chimica analitica (secondo corso);
laboratorio di chimica analitica (terzo corso).

D) Area di chimica fisica (270 oré totali):

chimica fisica (primo corso);
chimica fisica (secondo corso);
laboratorio di chimica fisica (primo corso);
laboratorio di chimica fisica (secondo corso).

E Area di chimica organica (270 ore totali):

chimica organica (primo corso);
chimica organica (secondo corso);
laboratorio di chimica organica (primo corso);
laboratorio di chimica organica (secondo corso);

F) Area di chimica inorganica (270 ore totali):

chimica generale ed inorganica;
chimica inorganica (primo corso);
laboratorio di chimica generale ed inorganica;
laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

G) Area di chimica biologica (60 ore totali):

chimica biologica (primo corso).

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare due corsi opzionali (sessanta ore ciascuno) scelti tra quelli proposti dal consiglio di corso di laurea.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio su richiesta viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.

I seguenti insegnamenti comportano una prova di esame unica per i due corsi:

calcolo numerico e laboratorio di programmazione e calcolo;

chimica generale ed inorganica e laboratorio di chimica generale e inorganica;

fisica generale (secondo corso) e laboratorio di fisica generale;

laboratorio di chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (secondo corso);

chimica analitica (primo corso) e laboratorio di chimica analitica (terzo corso);

chimica fisica (primo corso) e laboratorio di chimica fisica (primo corso);

chimica fisica (secondo corso) e laboratorio di chimica fisica (secondo corso);

chimica organica (primo corso) e laboratorio di chimica organica (primo corso);

chimica organica (secondo corso) e laboratorio di chimica organica (secondo corso);

chimica inorganica (primo corso) e laboratorio di chimica inorganica (primo corso).

I corsi e i laboratori possono essere svolti, per necessità didattiche, in due semestri successivi; in tal caso l'esame relativo sarà sostenuto alla fine della seconda parte.

Lo studente sarà tenuto a dimostrare di aver appreso almeno una lingua straniera moderna (di regola la lingua inglese) tra quelle proposte dal consiglio di corso di laurea nel manifesto degli studi.

La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio regolarmente verbalizzato da una commissione nominata dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Biennio.

Sono ammessi al quarto anno coloro che abbiano superato gli esami del triennio propedeutico. È comunque consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli degli esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Il biennio si articola nei seguenti indirizzi:

applicativo (orientamento ambientale);

chimica organica;

sintesi e reattività;

struttura e proprietà molecolari (orientamento materiali).

Gli indirizzi sono caratterizzati da due insegnamenti fondamentali comuni a tutti i piani di studio dell'indirizzo, con i rispettivi laboratori o esercitazioni, e da cinque insegnamenti opzionali da scegliere tra quelli attivati nella sede.

Gli indirizzi proposti riflettono effettive competenze ed esigenze della sede in specifici settori scientifico-professionali.

Gli indirizzi «sintesi e reattività» e «struttura e proprietà molecolari» (orientamento materiali), derivano dalla integrazione di due o più indirizzi previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1989 e decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1991.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI.

Indirizzo: *applicativo* (orientamento ambientale):

1) chimica analitica (secondo corso);

2) chimica fisica ambientale;

3) laboratorio di chimica analitica (quarto corso);

4) laboratorio di chimica fisica ambientale.

I corsi di chimica analitica (secondo corso) e di laboratorio di chimica analitica (quarto corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica fisica ambientale e di laboratorio di chimica fisica ambientale.

Indirizzo: *chimica organica*:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica organica (quarto corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica organica (quarto corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica organica (quarto corso) e laboratorio di chimica organica (quarto corso).

Indirizzo: *sintesi e reattività*:

1) chimica organica (terzo corso);

2) chimica inorganica (secondo corso);

3) laboratorio di chimica organica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

I corsi di chimica organica (terzo corso) e di laboratorio di chimica organica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica come pure i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

Indirizzo: *struttura e proprietà molecolari* (orientamento materiali):

1) chimica fisica (terzo corso);

2) chimica inorganica (secondo corso);

3) laboratorio di chimica fisica (terzo corso);

4) laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

I corsi di chimica fisica (terzo corso) e di laboratorio di chimica fisica (terzo corso) danno luogo ad una prova di accertamento unica così come i corsi di chimica inorganica (secondo corso) e di laboratorio di chimica inorganica (secondo corso).

INSEGNAMENTI OPZIONALI:

1) analisi chimica spettroscopica;

2) biochimica applicata;

3) biochimica cellulare;

4) biochimica industriale;

5) biocristallografia;

6) biologia cellulare;

7) biologia generale;

8) biopolimeri;

9) chemiometria;

10) chimica dell'ambiente;

11) chimica analitica clinica;

12) chimica analitica dei beni culturali;

13) chimica analitica dei processi industriali;

14) chimica analitica delle superfici e delle interfasi;

15) chimica analitica strumentale;

16) chimica bioinorganica;

17) chimica biorganica;

18) chimica bromatologica;

19) chimica computazionale;

20) chimica dei composti di coordinazione;

21) chimica metallorganica;

22) chimica dei composti eterociclici;

23) chimica dei metalli e delle leghe;

24) chimica del suolo;

25) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;

26) chimica macromolecolare;

27) chimica delle sostanze coloranti;

28) chimica delle sostanze organiche naturali;

30) chimica elettroanalitica;

31) chimica farmaceutica e tossicologica;

32) chimica fisica ambientale;
33) chimica fisica biologica;
34) chimica fisica dei fluidi;
35) chimica fisica dei materiali;
36) chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
37) chimica fisica industriale;
38) chimica fisica organica;
39) chimica industriale;
40) chimica inorganica industriale;
41) chimica merceologica;
42) chimica organica fisica;
43) chimica organica industriale;
44) chimica per la conservazione dei beni culturali;
45) chimica teorica;
46) cinetica chimica e dinamica molecolare;
47) cristallochimica;
48) cromatografia;
49) didattica della chimica;
50) elettrochimica;
51) fotochimica;
52) genetica;
53) geochimica;
54) meccanismi di reazione in chimica inorganica;
55) meccanismi di reazione in chimica organica;
56) metodi analitici in chimica industriale;
57) metodi fisici in chimica inorganica;
58) metodi fisici in chimica organica;
59) microbiologia generale;
60) mineralogia;
61) radiochimica;
62) sintesi e tecniche speciali inorganiche;
63) sintesi e tecniche speciali organiche;
64) spettroscopia molecolare;
65) stereochimica;
66) storia della chimica;
67) strutturistica chimica;
68) termodinamica chimica.

Prova di accertamento unica.

Il preside della facoltà per la prova di accertamento unica, prevista per i corsi del triennio propedeutico e per i corsi di indirizzo del biennio, costituisce le relative commissioni per gli esami di profitto utilizzando i docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.

Nel manifesto degli studi pubblicato annualmente verranno specificati gli insegnamenti opzionali attivati.

Lo studente può scegliere come opzionali uno o più insegnamenti fondamentali di un indirizzo diverso da quello prescelto.

Quando vengono scelti come corsi opzionali i fondamentali con i relativi laboratori, di un indirizzo diverso da quello prescelto dallo studente, il corso fondamentale ed il corrispondente corso di laboratorio, che sono stati sostitutivi di due corsi opzionali, comportano due esami distinti.

Esame e diploma di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà e superato i relativi esami. Lo studente deve aver inoltre svolto il lavoro di tesi sperimentale.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalità stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato farà menzione dell'indirizzo seguito.

Norme transitorie.

Gli studenti iscritti col vecchio ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Gli studenti possono optare per il nuovo ordinamento con la convalida degli esami sostenuti, fatto salvo quanto previsto dal presente nuovo ordinamento e secondo le modalità stabilite dalla facoltà.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi della facoltà.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Quando la facoltà si sarà adeguata al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso, e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 e relativo allegato 1 (tabella XIX), e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 22 maggio 1992

Il rettore: SCHMID

92A3400

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 288, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 288, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992.

92A3418

Mancata conversione del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992».

Il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992.

92A3419

Mancata conversione del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 290, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale».

Il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 290, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992.

92A3420

Mancata conversione del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 291, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano».

Il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 291, recante: «Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992.

92A3421

Mancata conversione del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 292, recante: «Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.».

Il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 292, recante: «Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992.

92A3422

Mancata conversione del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, recante: «Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate».

Il decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, recante: «Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992.

92A3423

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante, trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana moderna;
storia dello spettacolo.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero:

lingua e cultura araba.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di magistero:

lingua e letteratura araba.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3425

Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 7 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1992, registro n. 9 Università e ricerca, foglio n. 377, il Collegio Ghislieri di Pavia, è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire 100 milioni, disposta dal prof. Edoardo Storti per l'istituzione di un posto permanente d'alunno da intitolarsi al nome della consorte «Anna Maria Marchisio Storti», per l'istituzione di un posto permanente d'alunno.

92A3426

MINISTERO DEL TESORO

N. 136

Corso dei cambi del 14 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1124,500	1124,500	1124,500	1124,500	1124,500	1124,500	1124,480	1124,500	1124,500	—
E.C.U.	1545,850	1545,850	1546,500	1545,850	1545,850	1545,850	1546 —	1545,850	1545,850	—
Marco tedesco	757,700	757,700	757,500	757,700	757,700	757,700	757,720	757,700	757,700	—
Franco francese	224,430	224,430	224,500	224,430	224,430	224,430	224,440	224,430	224,430	—
Lira sterlina	2158,100	2158,100	2161 —	2158,100	2158,100	2158,100	2158,760	2158,100	2158,100	—
Fiorino olandese	671,960	671,960	672,250	671,960	671,960	671,960	671,950	671,960	671,960	—
Franco belga	36,756	36,756	36,800	36,756	36,756	36,756	36,756	36,756	36,756	—
Peseta spagnola	11,904	11,904	11,920	11,904	11,904	11,904	11,901	11,904	11,904	—
Corona danese	196,840	196,840	196,650	196,840	196,840	196,840	196,850	196,840	196,840	—
Lira irlandese	2018,250	2018,250	2018 —	2018,250	2018,250	2018,250	2018,900	2018,250	2018,250	—
Dracma greca	6,167	6,167	6,160	6,167	6,167	6,167	6,171	6,167	6,167	—
Escudo portoghese	8,895	8,895	8,900	8,895	8,895	8,895	8,890	8,895	8,895	—
Dollaro canadese	941,850	941,850	943 —	941,850	941,850	941,850	941,950	941,850	941,850	—
Yen giapponese	9,011	9,011	9 —	9,011	9,011	9,011	9,012	9,011	9,011	—
Franco svizzero	837,750	837,750	838 —	837,750	837,750	837,750	837,700	837,750	837,750	—
Scellino austriaco	107,650	107,650	107,700	107,650	107,650	107,650	107,643	107,650	107,650	—
Corona norvegese	192,880	192,880	192,800	192,880	192,880	192,880	192,860	192,880	192,880	—
Corona svedese	208,890	208,890	208,750	208,890	208,890	208,890	208,900	208,890	208,890	—
Marco finlandese	276,760	276,760	276,500	276,760	276,760	276,760	276,600	276,760	276,760	—
Dollaro australiano	838,400	838,400	839 —	838,400	838,400	838,400	837 —	838,400	838,400	—

Media dei titoli del 14 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	51,100
Redimibile 12% Redimibile 6% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,925
» » » 21- 4-1987/94	87,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,600
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,475
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,980
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,950
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,625
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,875
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,625
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,275
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,500
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,050
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,900
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	96,700
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,650
» » » TR 2,5% 1983/93	101,50
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,800
» » » » 19- 8-1987/92	99,625
» » » » 1-11-1987/92	99,450
» » » » 1-12-1987/92	99,525
» » » » 1- 1-1988/93	99,525

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,600
» » » »	1- 3-1988/93	99,575
» » » »	1- 4-1988/93	99,625
» » » »	1- 5-1988/93	99,750
» » » »	1- 6-1988/93	99,900
» » » »	18- 6-1986/93	99,850
» » » »	1- 7-1988/93	100,175
» » » »	17- 7-1986/93	99,975
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	99,425
» » » »	1- 9-1988/93	99,850
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	99,500
» » » »	20-10-1986/93	99 —
» » » »	1-11-1988/93	99,980
» » » »	18-11-1987/93	98,725
» » » »	19-12-1986/93	99,175
» » » »	1- 1-1989/94	99,850
» » » »	1- 2-1989/94	99,700
» » » »	1- 3-1989/94	99,575
» » » »	15- 3-1989/94	99,650
» » » »	1- 4-1989/94	99,450
» » » »	1- 9-1989/94	98,850
» » » »	1-10-1987/94	99,575
» » » »	1-11-1989/94	98,350
» » » »	1- 1-1990/95	99,025
» » » »	1- 2-1985/95	98,475
» » » »	1- 3-1985/95	97,025
» » » »	1- 3-1990/95	98,500
» » » »	1- 4-1985/95	96,750
» » » »	1- 5-1985/95	96,825
» » » »	1- 5-1990/95	98,100
» » » »	1- 6-1985/95	96,900
» » » »	1- 7-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1990/95	98,525
» » » »	1- 8-1985/95	98,275
» » » »	1- 9-1985/95	98,050
» » » »	1- 9-1990/95	98,600
» » » »	1-10-1985/95	97,900
» » » »	1-10-1990/95	98,250
» » » »	1-11-1985/95	97,475
» » » »	1-11-1990/95	98,225
» » » »	1-12-1985/95	97,550
» » » »	1-12-1990/95	98,175
» » » »	1- 1-1986/96	97,025
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,900
» » » »	1- 1-1991/96	98,500
» » » »	1- 2-1986/96	97,200
» » » »	1- 2-1991/96	98,325
» » » »	1- 3-1986/96	97,675
» » » »	1- 4-1986/96	96,825
» » » »	1- 5-1986/96	96,300
» » » »	1- 6-1986/96	97,250
» » » »	1- 7-1986/96	98,725
» » » »	1- 8-1986/96	97,625
» » » »	1- 9-1986/96	98,225
» » » »	1-10-1986/96	97,450
» » » »	1-11-1986/96	97,225
» » » »	1-12-1986/96	97,250
» » » »	1- 1-1987/97	96,525
» » » »	1- 2-1987/97	96,650
» » » »	18- 2-1987/97	96,125
» » » »	1- 3-1987/97	96,475
» » » »	1- 4-1987/97	96,525
» » » »	1- 5-1987/97	96,450
» » » »	1- 6-1987/97	97,875
» » » »	1- 7-1987/97	98,525
» » » »	1- 8-1987/97	98,700
» » » »	1- 9-1987/97	98,475
» » » »	1- 3-1991/98	97,250
» » » »	1- 4-1991/98	97,175
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	97,100
» » » »	1- 6-1991/98	97,025
» » » »	1- 7-1991/98	97,225
» » » »	1- 8-1991/98	97,200
» » » »	1- 9-1991/98	97,375
» » » »	1-10-1991/98	96,850
» » » »	1-11-1991/98	96,675

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,525
» » »	12,50%	1-10-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,250
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,525
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,450
» » »	12,50%	1-10-1993	98,475
» » »	12,50%	1-11-1993	98,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,125
» » »	12,50%	17-11-1993	98,700
» » »	12,50%	1-12-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,675
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,500
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	97,575
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,600
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,475
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,500
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,350
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,825
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,350
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,375
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,100
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,925
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,650
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,625
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,725
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,075

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,400
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,350
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,525
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,025
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,350
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,225
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,325
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,525
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,025
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,725
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,775
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,775
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,725
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,425
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,550
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,225
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	107,525
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92A14072

N. 137

Corso dei cambi del 15 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1125,400	1125,400	1126 —	1125,400	1125,400	1125,400	1124,990	1125,400	1125,400	1125,400
E.C.U.	1546,900	1546,900	1547,900	1546,900	1546,900	1546,900	1546,900	1546,900	1546,900	1546,900
Marco tedesco	758,400	758,400	759 —	758,400	758,400	758,400	758,310	758,400	758,400	758,400
Franco francese	224,590	224,590	225 —	224,590	224,590	224,590	224,570	224,590	224,590	224,590
Lira sterlina	2161,950	2161,950	2164 —	2161,950	2161,950	2161,950	2162 —	2161,950	2161,950	2161,950
Fiorino olandese	673,090	673,090	672,450	673,090	673,090	673,090	673 —	673,090	673,090	673,090
Franco belga	36,805	36,805	36,780	36,805	36,805	36,805	36,805	36,805	36,805	36,805
Peseta spagnola	11,899	11,899	11,950	11,899	11,899	11,899	11,900	11,899	11,899	11,899
Corona danese	197 —	197 —	196,450	197 —	197 —	197 —	196,950	197 —	197 —	197 —
Lira irlandese	2021,750	2021,750	2020 —	2021,750	2021,750	2021,750	2021,300	2021,750	2021,750	—
Dracma greca	6,172	6,172	6,160	6,172	6,172	6,172	6,181	6,172	6,172	—
Escudo portoghese	8,908	8,908	8,900	8,908	8,908	8,908	8,910	8,908	8,908	8,908
Dollaro canadese	943,300	943,300	943 —	943,300	943,300	943,300	941,350	943,300	943,300	943,300
Yen giapponese	8,988	8,988	9,020	8,988	8,988	8,988	8,990	8,988	8,988	8,988
Franco svizzero	839,150	839,150	838 —	839,150	839,150	839,150	839,400	839,150	839,150	839,150
Scellino austriaco	107,832	107,832	107,700	107,832	107,832	107,832	107,830	107,832	107,832	107,832
Corona norvegese	192,930	192,930	193,300	192,930	192,930	192,930	193,100	192,930	192,930	192,930
Corona svedese	209,100	209,100	208,750	209,100	209,100	209,100	209,580	209,100	209,100	209,100
Marco finlandese	277 —	277 —	276,500	277 —	277 —	277 —	276,720	277 —	277 —	—
Dollaro australiano	836,600	836,600	838 —	836,600	836,600	836,600	836,600	836,600	836,600	836,600

Media dei titoli del 15 luglio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,100
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,100
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,825
» » » 21- 4-1987/94	87,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,875
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,300
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,225
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	98,975
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,825
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,300
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,675
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,275
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,600
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,200
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	96,350
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,650
» » » TR 2,5% 1983/93	101,500
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,800
» » » » 19- 8-1987/92	99,625
» » » » 1-11-1987/92	99,425
» » » » 1-12-1987/92	99,525
» » » » 1- 1-1988/93	99,600

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	99,700
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,575
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,650
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,850
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,100
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,325
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,825
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,300
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,575
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,100
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1987/93	98,775
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,075
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,825
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,700
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,575
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 9-1989/94	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,625
»	»	»	»	1-11-1989/94	98,425
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,975
»	»	»	»	1- 2-1985/95	98,475
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,825
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,650
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,750
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,775
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98,525
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,075
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,550
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,950
»	»	»	»	1-10-1990/95	98,275
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-11-1990/95	98,200
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,500
»	»	»	»	1-12-1990/95	98,175
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97 —
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	·99,025
»	»	»	»	1- 1-1991/96	98,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97 —
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,375
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,400
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,525
»	»	»	»	1- 5-1986/96	96,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,375
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,825
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,525
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,225
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,050
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,175
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,175
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,175
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,400
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,225
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,025

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 5-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,075
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,250
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,225
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,350
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,775
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,775

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			11,50%	1- 8-1992	99,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,475
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,075
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	98,250
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,600
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,750
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	97,675
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	97,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,375
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,400
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,875
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	95,875
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,325
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	96,750
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,050
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,725
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	97,375
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	95,450
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,750

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50% .	99,400
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,400
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	98,525
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,975
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	97,350
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,050
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,225
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,575
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,025
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,750
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	100,450
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	100,775
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	100,725
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	101,950
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	103,425
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,350
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	103,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	104,475
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	107,525
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	103,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M15072

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 14 agosto 1967) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 6 ottobre 1969) e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976), propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Sangiovese di Romagna»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Sangiovese»: dall'85% al 100%;

possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati nelle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti.

Tale zona è così delimitata:

Provincia di Forlì: comuni di Bertinoro - Borghi - Castrocaro - Terra del Sole - Cattolica - Cesena - Civitella di Romagna - Coriano - Dovadola - Forlì - Forlimpopoli - Galeata - Gemmano - Longiano - Meldola - Mercato Saraceno - Misano Adriatico - Modigliana - Mondaino - Monte Colombo - Montefiorecconca - Monte Gridolfo - Montescudo - Montiano - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Portico S. Benedetto - Predappio - Riccione - Rimini - Rocca San Casciano - Roncofreddo - Saluduccio - S. Arcangelo di Romagna - S. Clemente - S. Giovanni in Marignano - Santa Sofia - Savignano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone - Sorbano - Sarsina - Tredozio - Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone, Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forlì, il limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica, Misano e Riccione dalla strada statale n. 16 Adriatica;

comune di Rimini, dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

comuni di S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 Emilia;

comune di Cesena, dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confime con il comune di Bertinoro;

comune di Bertinoro: s.s. n. 9 Emilia;

comune di Forlimpopoli, dal confine con il comune di Cesena segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confime del comune di Forlì;

comune di Forlì, dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella - Casola Valsenio - Castelbolognese - Faenza - Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così delimitato:

comune di Faenza, dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnano, Borgo S. Rocco, Granarolo Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

comune di Castelbolognese, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

per i comuni di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di C. Guelfo;

comune di Ozzano, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» avente la qualifica «Superiore», devono essere prodotte nel territorio appresso delimitato:

Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Ozzano dell'Emilia, Castel S. Pietro Terme, Dozza il limite a valle è dato dalla strada statale n. 9 (via Emilia).

Per il comune di Imola il limite a valle è il seguente: dal confine tra i comuni di Dozza e Imola sulla strada statale n. 9, si segue quest'ultima sino ad incontrare la via Gratusa, che si segue. Poi per via Cà Lunga Buore sino a reinserirsi nella strada statale n. 9. Indi sino al confine tra i comuni di Imola e Castel Bolognese.

Per i comuni di Fontanelice e Casal Fiumanese il limite a monte è il seguente:

comune di Fontanelice: dall'incrocio della strada Renana con il confine di provincia Bologna-Ravenna si prosegue per la suddetta strada sino a via Dante Alighieri, poi per la strada statale n. 610 di Fontanelice che si percorre sino al km 16,950 per imboccare poi la via Gesso. Si segue quest'ultima sino ad incrociare il confine del comune; comune di Casal Fiumanese: dalla mulattiera che passando per Cà Salara congiunge i confini di comune di Fontanelice e Castel S. Pietro Terme.

Provincia di Forlì: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro e Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Coriano, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Gemmano, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Modigliano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Predappio, Rimini, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Torriana, Verucchio.

Per i comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena, Longiano, Savignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Rimini, Misano Adriatico il limite a valle è il seguente:

comune di Forlì: dal confine con la provincia di Ravenna sulla via Castiglione si prosegue per questa sino ad incontrare la via dei Sabbioni. Indi per via Ossi sino a Villagrappa, poi per via del Brando fino a Villa Rovere. Si imbocca poi la strada statale n. 67 verso Firenze sino alla frazione Terra del Sole. Quindi si ritorna verso Forlì, dopo aver percorso via Ladino, per la strada provinciale n. 56 sino ad incontrare la via dell'Appennino (strada statale n. 9-*ter*) che si segue attraversanto S. Martino in Strada. Nei pressi dell'uscita del passo si imbocca la via Monda, indi per via Crocetta sino all'incrocio con la strada statale del Bidente n. 810, km 4,100, che si segue fino ad incotrare la strada provinciale n. 37. Lungo questa fino al confine tra i comuni di Forlì e Bertinoro sul fiume Ronco;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro e Forlì, sulla strada provinciale n. 37, si segue quest'ultima in direzione di Forlimpopoli sino ad incontrare il Rio Ausa, che si segue sino a ritornare sul confine tra i comuni di Bertinoro e Forlimpopoli;

comune di Bertinoro: strada statale n. 9, via Emilia;

comune di Cesena: dall'incrocio con il comune di Bertinoro sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si segue detta statale fino ad incontrare la strada provinciale n. 51 che porta sino a S. Vittore. Poi per via S. Vittore ex 71 fino alla frazione S. Carlo. Indi per via Castiglione, via Roversano S. Carlo, via Comunale Roversano, via IV Novembre fino a ritornare di nuovo sulla strada statale n. 9 (via Emilia). Si prosegue di nuovo per detta strada statale verso Rimini sino ad incontrare la via Cà Vecchia. Poi per via Montiano e via Malanotte sino al confine con il comune di Longiano;

comune di Longiano: dall'incrocio con il comune di Cesena sulla via Malanotte si prosegue fino a Badia. Poi per via Cesena, via Badia e via Fratta passando per Cà Turchi e Cà Won Willer. Indi per via Massa che passando per le frazioni Massa, Balignano, La Crocetta conduce fino al confine con il comune di Savignano sul Rubicone in località Cà Ugolini;

comune di Savignano sul Rubicone: dal confine con il comune di Longiano sulla via Massa, si segue detto confine di comune indi via Scodella, via (Vecchia) Rio Salto sino ad incontrare il confine di comune con Sant'Arcangelo di Romagna, dopo aver percorso la via Scibelle I;

comune di Sant'Arcangelo di Romagna: dal confine con il comune di Savignano sulla via Scibelle I, si prosegue per detto confine in direzione Canonica sino ad incontrare la via Rio Salto e la frazione Canonica. Indi per via Canonica, strada provinciale n. 13 sino ad incontrare il confine di comune che si segue fino sul fiume Marecchia. Lungo detto corso fino all'incontro con la trasversale Marecchia. Poi per via Marecchia fino ad un nuovo incontro con il confine di comune;

comune di Rimini: dal confine con il comune di Sant'Arcangelo di Romagna sulla statale via Marecchiese si prosegue verso Rimini sino ad incontrare l'autostrada Bologna-Rimini che si segue sino ad incontrare il confine con il comune di Riccione;

comune di Misano Adriatico: dal confine con il comune di Riccione sulla via Capronte si prosegue per quest'ultima sino alla via Grotta. Poi per via Fontacce sino ad incontrare la strada provinciale n. 35 (Riccione-Tavoleto). Indi per quest'ultima sino alla frazione Cella Simbeni. Poi per via S. Giovanni sino al fiume Conca sul confine tra i comuni di Misano Adriatico e S. Giovanni Marignano.

Per i comuni di Sogliano al Rubicone, Civitella, Rocca San Casciano, Dovadola, Modigliana, il limite a monte è il seguente:

comune di Sogliano al Rubicone: dall'incrocio sul fiume Savio con il confine del comune di Roncofreddo si segue il confine del comune di Sogliano lungo il fiume Savio fino ad incontrare la strada statale n. 71 (Umbro-Casentinese) in località Cella. Indi per la strada provinciale n. 79 Riopetra sino alla località Strigara.

Quindi per via Strigara verso Sogliano, poi per via Sogliano 2°, via Sogliano Siepi (detta anche via Ponte Uso (fino alla località Ponte Uso. Quindi verso Sant'Arcangelo lungo la strada provinciale n. 13 fino ad incontrare il confine di comune in località Pian d'Arco;

comune di Civitella: dall'incrocio del confine di comune sulla via strada statale del Bidente (km 29) si segue quest'ultima sino a Civitella. Indi per la strada provinciale Civitella-Collina Civorio sino al cimitero di Collina. Indi per la strada vicinale di Mastalis fino a Castellaro, poi fino a Seggio per la strada Castellaro-Seggio sbucando nei pressi della Chiesa. Quindi per via Russola, e per la mulattiera che passando per Case Poggiale, Campermaro, Case Pozzo, Cà dei Frati e via Croce ritorna sulla strada statale del Bidente, km 63. Si prosegue per quest'ultima sino alla località Cusercoli. Indi per via Voltre che si segue fino a ritornare sul confine di comune. Lungo quest'ultimo sino ad incontrare il confine del comune di Cesena;

comune di Rocca San Casciano: dall'incrocio della strada statale n. 67 con il confine di comune, si prosegue per la stessa statale sino a Rocca San Casciano.

Indi per la strada Cento Forche sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Dovadola: dall'incrocio con il comune di Rocca San Casciano sulla strada statale n. 67, si prosegue per quest'ultima fino al km 169,700. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio verso Modigliana sino ad incontrare di nuovo il confine di comune;

comune di Modigliana: dall'incrocio con il confine della provincia di Ravenna sulla strada casale n. 66, si prosegue per questa in direzione Modigliana, che si raggiunge e si attraversa dopo aver percorso via A. Spazzoli, via G. Puntaroli, via G. Marconi, via I. Bersari, via Chiarampina, via Buozzi, piazza Don G. Minzoni, via Nazario Sauro, piazza Vittorio Veneto, via San Domenico, piazza G. Oberdan, via S. Corbari. Indi per la strada provinciale n. 21 del Trebbio sino ad incontrare il confine di comune in località Tombaccia;

comune di Mercato Saraceno: fanno parte della zona di produzione i terreni compresi nell'area così delimitata: dall'incrocio del fiume Savio con il confine di comune in località Cella, si prosegue per detto confine di comune sino alla frazione Paderna. Indi per via Palermo sino a Mercato Saraceno. Poi per via Marconi, piazza Mazzini, via Garibaldi, strada statale n. 71 fino al fosso Sassignolo. Poi fosso Sassignolo, fosso Acqua Salata, fosso Picchio, strada vicinale Dorgale, Aravecchia, via Ciola Linaro-M. Sasso fino a C.S. Lucia. Quindi per via Monte Iottone sino alla località Monte Iottone ove si imbocca la carreggiabile che passando per Le Ville, Cà Navacchio porta sulla via Borgo Paglia.

Si prosegue fino alla frazione Borgo Paglia e poi per via Bacciolino fino a ritornare sulla strada statale n. 71 in località Cella.

Si continua per detta statale sino ad incontrare di nuovo il confine del comune.

Provincia di Ravenna: comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme.

Per i comuni di Brisighella e Casola Valsenio il limite a monte è il seguente:

comune di Brisighella: dalla località Zattaglia in direzione est lungo la strada Valletta-Zattaglia sino ad incrociare la via Firenze che si attraversa per poi immettersi nella strada privata Tedozi Paolo che si segue fino ad incontrare il fiume Lamone. Indi lungo quest'ultimo sino alla confluenza con il fiume Ebola che si segue fino all'incrocio con il confine tra le province di Forlì e Ravenna;

comune di Casola Valsenio: dal confine tra le province di Bologna e Ravenna lungo la strada renana, si segue quest'ultima fino alla località Prugno. Poi per via del Corso e via Macello fino ad incontrare la strada statale n. 306 che si segue fino all'incrocio con la via S. Martina. Indi si attraversa piazza della Chiesa e per via Meleto si prosegue sino ad incontrare il fiume Senio. Si segue quest'ultimo sino all'incontro con la strada Valletta-Zattaglia che si percorre fino ad incontrare il confine tra i comuni di Brisighella e Casola Valsenio in località Zattaglia.

Per i comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle è il seguente:

comune di Castelbolognese: dal confine tra i comuni di Imola e Castelbolognese sulla strada statale n. 9 (via Emilia) si prosegue per detta statale sino ad incontrare al km 71,182 la via Alberazzo, che si segue sino all'incontro con la via Zirona, dopo aver attraversato la Castelbolognese-Riolo Terme. Si continua per la via Zirona sino ad incontrare la via Biancanigo nei pressi della chiesa di Biancanigo. Per detta via, verso Castelbolognese, sino al bivio Casale. Si attraversa detta frazione e poi si prosegue per l'argine sinistro del fiume Senio, lungo il confine di comune;

comune di Faenza: dall'incrocio tra i comuni di Castelbolognese e Faenza sul fiume Senio, in corrispondenza della passerella per la via Almisana si procede per quest'ultima e poi per via provinciale Tebano, via provinciale Casale, via Colle, via provinciale Ospitalacci sino ad incontrare la via Casal Grande che si percorre per pochi metri in direzione Brisighella (località Bocche dei Canali). Quindi per via Firenze sino alla località Errano, poi per via Chiusa di Errano, via Errano, via provinciale Sarna in direzione di Faenza, via Don Giovanni Verità sino alla località Ponte Rosso. Quindi per via S. Martino sino ad incontrare la via Santa Lucia che si percorre per pochi metri, per imboccare poi la via San Mamante. Quindi per via del Passo sino ad incontrare il confine tra le province di Ravenna e Forlì sulla via Castiglione.

Il vino «Sangiovese di Romagna superiore» non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Sangiovese di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari e, fra quelli della zona di pianura delimitata, i sabbiosi-argillosi anche profondi ma piuttosto asciutti, mentre sono da escludere i terreni alluvionali ad alto tenore idrico e quelli di recente bonifica.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Sangiovese di Romagna» non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Sangiovese di Romagna» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di gradi 11.

Le uve destinate alla produzione del «Sangiovese di Romagna superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 12.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Novello» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di gradi 10,50.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricolturae delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Qualora la resa unitaria delle uve ecceda il limite massimo stabilito dalla regione, ma rientri in quello massimo previsto dal presente disciplinare di produzione, le uve prodotte entro i limiti stabiliti dalla regione non perdono il diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 secondo gli usi tradizionali della zona stessa.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì, Ravenna e Bologna.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.

Qualora la resa massima uva/vino superi detto limite l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Il vino «Sangiovese di Romagna» qualificato «Novello», deve essere ottenuto con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto e pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Sangiovese di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino talora con orli violacei; intensità: (D.O. a 420 nm - D.O. 520 nm): minimo 3.50; tonalità: (D.O. a 420 nm - D.O. 520 nm): massimo 0,90;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: secco (max 4 gr/l di zuccheri riduttori), armonico, talvolta anche un po tannico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;

polifenoli totali espressi come acido gallico (metodo Folin Ciocalteus): minimo 1500 mg l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% (12% per il «Superiore»);

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 grammi l.

Il vino Sangiovese di Romagna «Novello» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino; intensità: (D.0. 420 nm - D.0. 520 nm): da 3 a 5; tonalità: (420/520): massimo 0,8;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: secco o leggermente rotondo sapido, armonico;

zuccheri riduttori residui: massimo 10 grammi/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale: minimo 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 17 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Sangiovese di Romagna» sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Sangiovese di Romagna» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

Sulle bottiglie o altri recipienti, contenenti vino Sangiovese di Romagna «Novello», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato l'uso di qualificazione diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Alla denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» è consentita l'aggiunta di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

92A3424

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni alla produzione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Agrozoofarma S.r.l., con sede in Mortegliano (Udine), via Lavariano, 15, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione
Dazomet	6152	11-12-1984
Diazeta 20	6215	31- 1-1985
Captan 50	6366	16- 5-1985
Fogliasan	5162	22-12-1982
Folpet 50	6633	18- 3-1986
Malathion 50 AZF	5345	26- 4-1983
Ossicloruro di rame	6158	15- 1-1985
Toterba 30	6015	19- 7-1984
Toterba 50-7-10	6361	16- 5-1985

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Agrimont S.r.l., con sede in Milano, piazza della Repubblica, 16, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione
Asfid 20	0761	30- 5-1972
Atred	0330	5- 8-1971
Atred liquido	1380	14- 1-1974
Atred 50	1237	6- 8-1973
Brek	5272	30- 3-1983
Dicanal	4951	26-10-1982
Diefesan CVC	6493	12- 9-1985
Dimont	1260	5-11-1975
Disulfoton Farmoplant Vandon	5407	30- 6-1983
Nespor As	3211	1- 8-1979
Nespor P 8	4685	19- 4-1982
Oleofos 5	2317	29- 9-1976
Rited	0952	28- 9-1972
Rogodan 10	2106	2- 1-1976
Rogor 50	4300	25- 5-1981
Rogor L 30	4323	12- 9-1981
Rogor PB 20	3422	14- 1-1980
Rogor PB 40	3424	14- 1-1980
Selkar	3425	8- 1-1980
Sevigor	1431	28- 1-1974
Tanazone	4153	17- 2-1981
Terbufos Farmoplant Calver 2 g	6008	27- 6-1984
Tiezene H	4260	27- 3-1981

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata, a seguito di rinuncia l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa I.Pi.Ci. S.p.a., con sede in Novate Milanese (Milano), via Fratelli Beltrami, 11:

Prodotto	Numero di registrazione	Data di registrazione
Ager Diserbo MD	1869	9- 7-1976
Ager Pax 50	5622	6-12-1983
Ager Atra L	3937	5-11-1975
Agercarb 50	4612	6- 5-1985
Ager Akar KT 18L	5636	28-11-1983
Ager Dimetoate 20 EC	1866	9- 4-1976
Ager Dan EC	5800	5- 9-1986
Ager Mancoram	5744	23- 2-1984

92A3427

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: «Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie - Mediocredito centrale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 1° luglio 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 17, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il compenso annuo lordo determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1992 in favore del presidente dell'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, in luogo di: «lire *80* milioni», si legga: «lire *180* milioni».

92A3431

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 7 0 0 9 2 *

L. 1.200